



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

IX LEGISLATURA

76^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

martedì 29 gennaio 2013

**Presidenza del Presidente INTRONA
indi del Vicepresidente MANIGLIO
indi del Presidente INTRONA**

INDICE

Presidente	pag.	3	n. 36 del 08/11/2011 “Norme urgenti in materia socio - assistenziale”		
Processo verbale	»	3			
Congedi	»	5			
Comunicazioni al Consiglio	»	5	Presidente	pag.	8,9,13,14
Ordine del giorno	»	5			
Sull’ordine dei lavori			PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MANIGLIO		
Presidente	»	8	Laddomada	»	8
Palese	»	8	Gentile, <i>assessore al welfare</i>	»	9,14
Prosieguo esame disegno di legge			Di Gioia	»	10
			Friolo	»	12

SEDUTA N° 76

RESOCONTO STENOGRAFICO

29 GENNAIO 2013

Surico	pag.	13	miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale', modificata ed integrata dalla legge regionale n. 21 del 01/08/2011"		
<i>Esame articolato</i>					
Presidente	»	16 e passim			
Di Gioia	»	17,31	Presidente	pag.	18
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INTRONA			Pentassuglia, <i>relatore</i>	»	18
			<i>Esame articolato</i>		
Palese	»	17,18,21,32, 34,35,37	Presidente	»	19,21
Losappio	»	17,34,35,38	Comunicazione dell'Assessore alle Opere Pubbliche sul mancato avvio dei lavori per la strada regionale n. 8		
Gentile, <i>assessore al welfare</i>	»	21,22,25,27, 31,32,33,34			
Laddomada	»	25	Presidente	»	40
Friolo	»	26	Amati, <i>assessore alle opere pubbliche e alla protezione civile</i>	»	40
Lonigro	»	34,38	Ordine del giorno a firma del Presidente Introna "Interventi a sostegno delle imprese artigiane e commerciali"		
Zullo	»	39	Presidente	»	40
Proposta di legge Negro, Longo "Modifica dell'art. 5, lettera c), dell'art. 5 comma 4 e dell'art. 6, comma 1, lettera f) della l.r. Puglia 30/07/2009 n. 14 "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il					

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INTRONA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11.46).

(Segue inno nazionale)

Processo verbale

PRESIDENTE. Do lettura del processo verbale della seduta n. 75 del 23 gennaio 2013:

Presidenza del Presidente Introna

La seduta ha inizio alle ore 11.46 con l'ascolto dell'inno nazionale.

Segue la lettura e l'approvazione del processo verbale della seduta del 20 dicembre 2012.

Hanno chiesto congedo i consiglieri Barba, Cassano, Nicastro, Sannicandro e Vadrucci.

Si dà notizia che è pervenuta risposta scritta ad interrogazioni.

Il Presidente comunica che con nota prot. n. 930/SP del 21 dicembre 2012 i consiglieri Schiavone, Gianfreda e Mazza hanno dichiarato di non aderire più al Gruppo consiliare IDV-Lista Di Pietro e di aver costituito, ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno del Consiglio, a decorrere dalla stessa data il nuovo Gruppo consiliare "Democratici Autonomi". Inoltre hanno comunicato che è stato nominato Presidente del suddetto Gruppo il dott. Orazio Schiavone.

Segue la lettura delle assegnazioni alle Commissioni e delle interrogazioni presentate.

Il Presidente comunica che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito di trattare nella seduta odierna gli argomenti iscritti ai punti 1), 2), 6), 7), 8), 9) e 53) dell'o.d.g.. Inoltre precisa che al termine dei lavori si sarebbe dovuto discutere della richiesta di notizie, avanzata dal consigliere Losappio all'assessore Nicastro, in merito alla centrale Enel di Cera-

no. Stante il congedo dell'assessore, la discussione viene rinviata ad altra seduta. Il Presidente, nel frattempo, si impegna a far recapitare all'assessore Nicastro la richiesta, invitandolo ad anticipare la sua relazione per iscritto al consigliere Losappio e ai Presidenti dei Gruppi. Il Consiglio concluderà i lavori odierni alle ore 15.00. Si registra l'intervento del consigliere Palese che, condividendo l'impostazione sul problema posto dal consigliere Losappio, sottolinea la necessità che oltre alla relazione scritta si discuta della questione in Consiglio regionale.

Primo argomento in discussione sono le dimissioni del dott. Giacomo Olivieri dalla carica di Consigliere regionale. Presa d'atto. Il Presidente dà lettura della nota di dimissioni del dott. Olivieri, che ringrazia per l'impegno profuso nel corso del suo mandato. Al termine, il Consiglio all'unanimità prende atto delle dimissioni.

Secondo argomento in discussione è la surrogazione del consigliere dimissionario Giacomo Olivieri e convalida del successore. Il Presidente comunica che:

- a norma dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, la surrogazione si realizza *ope legis*, per cui il seggio deve essere attribuito al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente;

- dal verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Bari, Mod. 267-AR, risulta che nella circoscrizione di Bari il primo dei non eletti nella lista n.13 avente per contrassegno "Italia dei Valori" è il prof. Giacinto Forte, nato ad Altamura (Ba) il 03/08/1968 e ivi residente alla via Cufra, n. 71.

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 febbraio 1968, n. 108, 24 dello Statuto della Regione Puglia e 1 del regolamento interno del Consiglio, si deve procedere alla convalida del predetto prof. Giacinto Forte.

Il Consiglio all'unanimità convalida.

Il Presidente invita il neo consigliere Forte a prendere posto in Aula augurandogli buon lavoro.

Terzo argomento in discussione è il ddl n. 46 del 20.12.2011 “Modifiche all’art. 12 della legge regionale 25 febbraio 2010, n.4 ‘Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali’(iscritto al punto 6 dell’o.d.g.) e il ddl n. 16 del 07.09.2012 “Modifiche all’art. 12, comma 3, e all’art. 39, commi 3 e 7, della legge regionale 25 febbraio 2010 n. 4 ‘Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali’” (iscritto al punto 7 dell’odg). I due disegni di legge vengono unificati. L’articolo unico del ddl di cui al punto 7) viene considerato emendamento del ddl n. 46 di cui al punto 6) dell’o.d.g.

Il consigliere Marino pone una pregiudiziale. Chiede di conoscere le motivazioni per cui viene rinviato il punto 5) dell’o.d.g (ddl n. 36 “Norme urgenti in materia socio-assistenziale). Il Presidente precisa che la decisione è stata assunta all’unanimità nella Conferenza dei Capigruppo e che qualora di decidesse diversamente si potrà procedere al suo esame.

Il consigliere Marino, Presidente della III Commissione, dà per lette le relazioni ai disegni di legge in oggetto. Nella discussione generale intervengono i consiglieri Palese, De Leonardis, l’assessore Attolini e i consiglieri Zullo e Palese. Segue l’esame dell’articolato. Al termine, il Presidente pone in votazione mediante procedimento elettronico il ddl, che è approvato a maggioranza come da scheda n. 1, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante. L’assessore Attolini chiede che la legge venga dichiarata urgente. La richiesta, posta ai voti, è approvata all’unanimità (risulta assente il Gruppo MeP).

Quarto argomento all’esame del Consiglio è la proposta di legge Caroppo, Marmo “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27.11.2009, n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie)” (iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del Regolamento interno del Consiglio). Il consigliere Caroppo relaziona. Segue l’intervento del consigliere Palese. L’esame del provvedimento viene temporaneamente sospeso per

consentire all’assessore Attolini un approfondimento.

Quinto argomento in discussione è il disegno di legge n. 17 del 07.09.2012 “Modifica e integrazione all’art. 27 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 rubricato ‘Sospensione e revoca dell’accreditamento’”. La relazione del Presidente della III Commissione, consigliere Marino, viene data per letta. Il Presidente, al fine di consentire la formalizzazione e distribuzione di alcuni emendamenti, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12.35, riprende alle ore 13.25.

Stante la necessità da parte dell’assessore Attolini di un approfondimento sugli emendamenti presentati, nelle more il Consiglio procede all’esame del disegno di legge n. 1 del 07.02.2012 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti”. Il consigliere Brigante, Presidente della II Commissione, svolge la relazione.

Ripresa esame ddl n. 17 del 07.09.2012 “Modifica e integrazione all’art. 27 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 rubricato ‘Sospensione e revoca dell’accreditamento’”. Il Consiglio procede all’esame dell’articolo unico che, posto ai voti mediante procedimento elettronico, è approvato a maggioranza, come da scheda n. 2, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante. L’assessore Attolini chiede che la legge venga dichiarata urgente. La richiesta, posta ai voti, è approvata all’unanimità.

Ripresa esame proposta di legge Caroppo, Marmo “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27.11.2009, n. 28 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie) (iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del Regolamento interno del Consiglio). Il Consiglio procede all’esame dell’articolato. Al termine, il Presidente pone in votazione mediante procedimento elettro-

nico la proposta di legge, che è approvata all'unanimità, come da scheda n. 3, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante.

I lavori del Consiglio proseguono con la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1 del 07.02.2012 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti".

Il consigliere Losappio, alla luce degli emendamenti presentati, propone di rinviare l'esame del provvedimento alla prossima seduta, per consentire all'assessore competente di verificare con i presentatori degli emendamenti che gli stessi siano conformi alla decisione cui è pervenuta la Commissione dopo lunghi e corposi lavori. A favore della proposta intervengono i consiglieri Palese e Ladomada.

L'assessore Pelillo dichiara di aver già provveduto ad una verifica degli emendamenti. Il Consiglio procede, pertanto, all'esame dell'articolato. Al termine, il Presidente pone in votazione mediante procedimento elettronico il ddl, che è approvato a maggioranza, come da scheda n. 4, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante. L'assessore Pelillo chiede che la legge venga dichiarata urgente. La richiesta, posta ai voti, è approvata all'unanimità (risulta assente il consigliere Pellegrino).

Settimo argomento in discussione è il disegno di legge n. 36 dell'08.11.2011 "Norme urgenti in materia socio-assistenziale". La relazione del consigliere Marino, Presidente della III Commissione, viene data per letta. Il prosieguo dell'esame del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

Il Presidente dichiara tolta la seduta.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio per martedì 29 c.m..

La seduta termina alle ore 14.51.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i consiglieri Brigante, Buccoliero, Cassano, Lanzilotta, Minervini, Nicastro, Nuzziello e Sannicandro.

Non essendovi osservazioni, i congedi si intendono concessi.

Comunicazioni al Consiglio

PRESIDENTE. Il consigliere Leonardo Di Gioia, con nota del 23 gennaio 2013, ha comunicato il passaggio dal Gruppo consiliare "Popolo della Libertà" al Gruppo consiliare "Misto", in linea con la minoranza del Consiglio regionale.

Il consigliere Giacinto Forte, con nota del 23/01/2013, ha comunicato di aderire, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento interno del Consiglio, al Gruppo consiliare "Moderati e popolari".

I consiglieri Antonio Buccoliero, Nicola Canonico e Giacinto Forte, con nota registrata al protocollo del Consiglio regionale n. 01675 del 24/01/2013, hanno comunicato che il Gruppo consiliare "Moderati e popolari", riunitosi il 23 gennaio 2013, ha nominato Presidente del suddetto Gruppo il dottor Antonio Buccoliero, in sostituzione dell'avvocato Giacomo Olivieri, dimessosi dalla carica di Consigliere regionale.

Ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca i seguenti argomenti:

1) Prosieguo esame disegno di legge n. 36 del 08/11/2011 "Norme urgenti in materia socio-assistenziale" (*rel. cons. Marino*);

2) DDL n. 14 del 10/07/2012 "Modifica dell'art. 22 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 settembre 1986, n. 26 in materia di

Norme sul referendum consultivo regionale” (*rel. cons. De Leonardis*);

3) Indizione referendum consultivo delle popolazioni interessate sulla proposta di legge dei Consiglieri Negro, Blasi, Palese “Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Galatina e Sogliano Cavour” (*rel. cons. De Leonardis*);

4) Proposta di legge Pentassuglia, Iurlaro “Modifica alla l.r. n. 14/2007” Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali” (*rel. cons. Pentassuglia*);

5) Proposta di legge Negro, Longo “Modifica dell’art. 5, lettera c), dell’art. 5 comma 4 e dell’art. 6, comma 1, lett. f), della l.r. Puglia 30/07/2009 n. 14 ‘Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale’ modificata ed integrata dalla legge regionale n. 21 del 01/08/2011” (*rel. cons. Pentassuglia*);

6) Proposta di legge Negro, Bellomo, Buccoliero, Damone, Pellegrino, Schiavone “Modifiche agli articoli 20, 24 e 41 dello Statuto della Regione Puglia” (*iscritta all’odg ai sensi dell’art. 17 del Regolamento interno del Consiglio*);

7) Comunicazione dell’Assessore alla Qualità dell’ambiente sulla vicenda della centrale ENEL di Cerano;

8) Ordine del giorno Palese, Caroppo A., Marti, Congedo, Vadrucci, Barba, Damone del 04/02/2011 “Risorse economiche per il funzionamento PET-TC nella provincia di Lecce”;

9) Mozione Palese, Damone, Bellomo del 15/04/2011 “Finanziamento delle scuole dell’infanzia paritarie”;

10) Ordine del giorno Maniglio, Palese del 20/04/2011 “Assunzioni nel Servizio di oncematologia del ‘Fazzi’ di Lecce”;

11) Ordine del giorno Pentassuglia, Gatta del 15/06/2011 “Stagione venatoria”;

12) Mozione Gatta del 20/06/2011 “Servizio di cabotaggio marittimo sull’itinerario Isole Tremiti, Rodi Garganico, Manfredonia”;

13) Mozione Damone, Palese, Bellomo del 23/01/2012 “Protesta autotrasportatori”;

14) Ordine del giorno Epifani del 23/01/2012 “Concessione spazi demaniali”;

15) Ordine del giorno Gatta del 31/01/2012 “10 febbraio ‘Giornata del Ricordo’ in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale”;

16) Ordine del giorno Maniglio del 13/02/2012 “Proroga dell’assistenza domiciliare ai malati oncologici”;

17) Ordine del giorno Laddomada, Cervellera, Iurlaro, Pentassuglia, Brigante, Nuzziello, Disabato del 30/05/2012 “Proroga dell’assistenza domiciliare ai malati oncologici”;

18) Ordine del giorno Negro, Pellegrino, Palese, Disabato, Bellomo, Damone, Losappio, Buccoliero del 13/02/2012 “Modifica al d.lgs. n. 110/2004”;

19) Ordine del giorno Laddomada, Cervellera, Pentassuglia, Lospinuso, Sala del 15/02/2012 “Reintegro dei medici dell’ASL di Taranto nelle strutture sanitarie”;

20) Ordine del giorno De Gennaro, Lospinuso, Mazzarano, Palese, Buccoliero, Caroppo, Brigante, Losappio del 01/03/2012 “Iniziative volte a favorire i pagamenti delle forniture ospedaliere da parte delle ASL e degli Enti pubblici”;

21) Mozione Marmo N., Lospinuso, Marti, Lanzilotta, Alfarano, Barba, Boccardi, Cassano, Congedo, Di Gioia, Friolo, Gatta, Iurlaro, Palese, Sala, Surico, Tarquinio, Vadrucci, Zullo del 09/03/2012 “Impegno all’adozione d’iniziative sulla drammatica situazione del Tibet in occasione del 53° anniversario dell’insurrezione di Lhasa, inclusa l’esposizione della bandiera del Tibet”;

22) Ordine del giorno Epifani del 13/03/2012 “Contrasto ludopatia”;

23) Ordine del giorno Gatta del 30/03/2012 “Deliberazione CIPE n. 62 del 03 agosto 2011”;

24) Mozione Damone del 03/04/2012

“Chiarezza su trasporto aereo/ferroviario in Capitanata”;

25) Ordine del giorno Gatta, Tarquinio, De Leonardis, Damone, Di Gioia, Lonigro, Ognisanti, Schiavone, Nuzziello del 18/04/2012 “Sisma del 31 ottobre 2002 – O.P.C.M. 4009 del 22/03/2012. Conseguenze”;

26) Mozione Damone del 18/04/2012 “Grave carenza di personale all’Assessorato alla sanità”;

27) Ordine del giorno Damone del 23/04/2012 “Ripristino immagine di San Nicola sullo stemma della città di Bari”;

28) Ordine del giorno Palese del 26/04/2012 “Vendita terreni Isole Tremiti”;

29) Ordine del giorno Mazzarano, Pentasuglia del 11/05/2012 “Interventi a salvaguardia dei lavoratori della Sural s.p.a.”;

30) Ordine del giorno Lospinuso, Pentasuglia, Sala, Chiarelli, Cervellera, Laddomada, Mazza, Mazzarano del 27/06/2012 “Piano di classifica del Consorzio di bonifica Stornara e Tara di Taranto”;

31) Ordine del giorno Friolo, Marmo N., Zullo del 22/06/2012 “Assegnazione nuove sedi farmaceutiche”;

32) Ordine del giorno Buccoliero del 22/06/2012 “Sollecitazioni al Governo per rendere ufficiali gli sbarchi di immigrati in cerca di lavoro e di speranza”;

33) Ordine del giorno Tarquinio del 04/07/2012 “Solidarietà al prof. Ichino e al Consiglio comunale di Roma”;

34) Ordine del giorno Blasi, Romano, Maniglio, Loizzo, Decaro, Amati, Minervini, Mazzarano del 23/07/2012 “Riduzione del numero dei Consiglieri”;

35) Mozione Pellegrino, Pastore del 24/01/2012 “Contestazione del tricolore messa in atto dalla Lega Nord a Milano”;

36) Ordine del giorno Mazza del 23/07/2012 “Realizzazione a Taranto di un progetto di economia alternativa entro cinque anni e contestuale chiusura, nel medesimo arco temporale, dell’area a caldo dell’ILVA s.p.a.”;

37) Ordine del giorno Palese, Marti del 02/08/2012 “Chiusura Centro Trapianti dell’Ospedale Vito Fazzi Lecce” ;

38) Mozione Damone del 04/10/2012 “Sanità privata in Puglia”;

39) Mozione Damone, Greco del 12/10/2012 “Attivazione Emodinamica – Ospedale di Monopoli”;

40) Mozione Palese, Zullo del 30/10/2012 “Realizzazione nell’ASL Bari della rete interospedaliera per l’emergenza coronarica”;

41) Ordine del giorno Cassano del 21/11/2012 “Defiscalizzazione spese mantenimento figli non occupati”;

42) Ordine del giorno Laddomada, Pellegrino, Decaro, Losappio, Mazza, Gianfreda, Cassano, Ventricelli, Disabato del 27/11/2012 “Interventi a favore delle scuole pubbliche”;

43) Ordine del giorno Marino, Lonigro, Mazzarano, Pastore, Losappio, Surico, Palese, Di Gioia, Marmo N., Decaro, Maniglio, Sala, Bellomo, Damone, Friolo, Caroppo A., De Gennaro, Ognissanti, Cervellera del 27/11/2012 “Interventi a favore dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

44) Ordine del giorno Romano, Blasi, Decaro, Marino, Mazzarano, Maniglio del 28/11/2012 “Ridefinizione del modello organizzativo in materia di sanità”;

45) Mozione Chiarelli del 05/11/2012 “Crisi dell’editoria e del sistema delle comunicazioni”;

46) Mozione Chiarelli del 13/11/2012 “Azioni promozionali a sostegno dell’agroalimentare”;

47) Ordine del giorno Alfarano del 05/12/2012 “UTIC di Barletta”;

48) Proposta di legge Blasi, Decaro “Norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi dei titolari di incarichi di rappresentanza e di governo regionale” (*iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno del Consiglio*).

Comunico ai colleghi consiglieri che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha stabi-

lito di procedere alla discussione dei punti nn. 1), 5) e 7). Tuttavia, essendo l'assessore Nicastro, come ho già comunicato, assente per motivi istituzionali, il punto n. 7) non potrà più essere trattato.

Ascolteremo, invece, l'intervento dell'assessore Amati sul mancato avvio dei lavori per la strada regionale n. 8.

Infine, su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, sarà posto in votazione un documento di sostegno relativo alla manifestazione di protesta organizzata ieri dai commercianti della Puglia.

Desidero salutare le classi terze, sezione A, del Liceo linguistico e del Liceo delle scienze umane dell'Istituto "Galileo Galilei" di Monopoli. Do loro il nostro benvenuto, con l'auspicio che assistere ai lavori del Consiglio regionale possa essere utile per la loro formazione.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha chiesto la parola sull'ordine dei lavori il consigliere Palese che, come è noto, apre sempre i lavori subito dopo il Presidente, quindi non vogliamo privarlo di questo suo primato ormai consolidato.

Ne ha facoltà.

PALESE. Signor Presidente, al di là del primato, questa è la terza seduta in cui è stata sollevata dal collega Losappio, da me e da tanti altri colleghi l'esigenza di una comunicazione e di un'eventuale discussione sull'inquinamento dell'area di Cerano.

L'assessore Nicastro avrà certamente impegni istituzionali ineludibili, tuttavia è da tre sedute che sostanzialmente non riusciamo a sentire la voce del Governo regionale su quello che sta accadendo a questo riguardo.

Siccome si tratta di un problema importante e atavico, che purtroppo si sta aggravando giorno dopo giorno, con l'intervento di procedimenti da parte della magistratura, sulla falsariga di quello che è accaduto a Taranto per

l'Ilva, la prego vivamente, signor Presidente, per la prossima riunione, di accertarsi e di calibrare la seduta rispetto alla disponibilità dell'assessore Nicastro.

PRESIDENTE. Consigliere Palese, concordo con le sue osservazioni. D'altro canto, se l'assessore Nicastro è fuori per motivi istituzionali, perché impegnato in un incontro internazionale, purtroppo non sono in grado di procedere a votazioni.

Certamente il provvedimento assume priorità e mi impegno a iscriverlo al primo punto all'ordine del giorno, invitando l'assessore Nicastro a garantire, nelle condizioni possibili, la sua presenza.

Prosieguo esame disegno di legge n. 36 del 08/11/2011 "Norme urgenti in materia socio-assistenziale"

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 1), reca: «Prosieguo esame disegno di legge n. 36 del 08/11/2011 "Norme urgenti in materia socio-assistenziale"».

Ricordo che la relazione è stata svolta nella seduta precedente.

Dichiaro aperta la discussione generale. Avverto i colleghi che gli emendamenti potranno essere presentati entro le ore 12.15.

È iscritto a parlare il consigliere Laddomada. Ne ha facoltà.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MANIGLIO

LADDOMADA. Signor Presidente, in merito al disegno di legge "Norme urgenti in materia socio-assistenziale" sono arrivate dal territorio diverse sollecitazioni riguardo ad alcune fattispecie, che stanno prendendo piede, che vengono chiamate "nido famiglia". Si fa riferimento alla possibilità di lasciare i bambini in appartamenti, magari con la vicina di casa, comunque con una persona in grado di gestire bambini piccoli, per non sradicarli

completamente dall'ambito familiare o vicino alla famiglia.

Nasce da qui l'esigenza di proporre da parte mia un emendamento che richiama la necessità di potenziare le politiche che accompagnano la famiglia lungo tutto il ciclo di vita e di promuovere servizi e opportunità sempre più a carattere relazionale in cui riconoscere, sostenere, promuovere e aiutare la famiglia.

Il nido famiglia sperimenta a livello locale iniziative rivolte alla genitorialità e ai bambini, visto che tante madri preferiscono rinunciare a un lavoro perfino precario per crescere in ambiente familiare i propri figli, e viste altresì le enormi difficoltà in cui le famiglie e le madri lavoratrici versano attualmente, si ravvede la necessità di sostenere gli asili nido.

Il nido famiglia ha come principale obiettivo il benessere del minore, la conciliazione delle esigenze di vita e lavorative delle mamme, permettendo ai bambini di crescere in ambiente familiare e accogliente.

Il nido famiglia ha la funzione di educare, di curare e di invitare i bambini alla socializzazione; prevede che essi mangino pasti adeguati alla loro età, provvede al cambio e alla nanna.

Il nido in famiglia è un'organizzazione con modalità flessibili che, valorizzando la relazione tra famiglie ed operatori educativi, risponde ai bisogni di accoglienza, condivisione e cura.

I destinatari del nido in famiglia sono bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età che possono essere ospitati in piccoli gruppi costituiti per un massimo di sei bambini contemporaneamente (nel computo sono inclusi i figli di chi opera nel servizio se di età inferiore ai 10 anni).

Il nido in famiglia si rivela adatto a soddisfare appieno le esigenze di conciliazione lavoro-famiglia, ed è una tipologia che risponde appieno alle esigenze dei territori piccoli, di mare o di montagna, che non riescono, per motivi logistici, a creare i presupposti per i servizi di nido.

La flessibilità e la dimensione familiare qualificata costituiscono il carattere innovativo di questa nuova realtà.

In conclusione, l'emendamento prevede, con l'articolo 4-bis, lettera h), la possibilità di istituire questa nuova entità. Chiedo quindi all'assessore di valutare positivamente questo emendamento e all'intero Consiglio, per i motivi esposti, di accoglierlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Gentile.

GENTILE, *assessore al welfare*. Signor Presidente, condivido, e non potrebbe essere diversamente, l'impianto culturale che sostiene la riflessione del collega Laddomada. Peraltro, gli sforzi messi in campo in questi anni hanno ampiamente dimostrato quale sia stata l'attenzione che il Governo regionale ha posto...

PRESIDENTE. Assessore Gentile, preciso che il suo è un chiarimento sull'intervento appena ascoltato. Ci sono altri colleghi iscritti a parlare nella discussione generale. Se, dunque, intende replicare in un contesto generale, è opportuno attendere la conclusione del dibattito complessivo.

Naturalmente può completare il suo intervento; volevo solo avvertirla che dovrà intervenire successivamente per la replica al dibattito generale.

GENTILE, *assessore al welfare*. Lo farò molto volentieri. Concludo rapidamente per tranquillizzare il consigliere Laddomada e per ricordare a tutti noi che già la legge n. 19 e il regolamento n. 4 del 2007, attuativo della stessa, prevedeva questa tipologia di servizio. Ciò perché siamo consapevoli della necessità, soprattutto in alcune dimensioni territoriali, di prefigurare servizi adeguati alle esigenze e ai bisogni delle famiglie.

Aggiungo che, nell'ambito della Misura 3.2 Asse III - Inclusione sociale, noi abbiamo

già finanziato alcuni servizi e alcune esperienze che fanno riferimento alla tipologia in oggetto, in alcuni quartieri della città di Bari.

Aggiungo altresì, per informazione, che da tempo la Regione Puglia ha costruito un'importante relazione istituzionale con la Provincia autonoma di Trento. Nell'ambito delle politiche *family friendly* abbiamo potenziato e incentivato la diffusione di questa tipologia di servizi che forse, in alcuni casi, meglio risponde alle esigenze delle famiglie.

L'emendamento, quindi, è utile a ribadire il percorso culturale e istituzionale che abbiamo posto in essere in questi anni, ma è già incardinato sia nella legge n. 19 che nel regolamento attuativo n. 4 del 2007.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Di Gioia. Ne ha facoltà.

DI GIOIA. Signor Presidente, mi sembra che questa sia una legge necessaria per molti versi, che però merita – lo dico all'assessore in particolare – alcuni approfondimenti. Nell'ambito dello studio che ho condotto su queste norme, credo di aver identificato una serie di adempimenti pressoché obbligatori che derivano dall'attuazione della legge nazionale e dall'esperienza che ovviamente l'ufficio ha raccolto nel tempo ai fini dell'eliminazione o della deflazione del contenzioso.

Su questa serie di norme – che sono le prime e, in fondo, anche le ultime – non credo ci sia molto da dire. Tuttavia, su qualche articolo mi pare che sia necessario un approfondimento e, addirittura, chiederei anche un approfondimento sulla compatibilità normativa, proprio ai fini di una valutazione complessiva della sostenibilità della legge sia rispetto ad altre leggi regionali sia rispetto alle leggi nazionali.

Cercherò ora, utilizzando al meglio il tempo a mia disposizione, di illustrarvi la mia impostazione. Vi è anzitutto – lo dico all'assessore – un problema di ordine metodologico: in questo settore, la Regione credo svolga

prevalentemente il compito di controllore; quindi, l'ingerenza gestionale che eventualmente alcuni articoli potrebbero determinare mi pare che non sia opportuna.

Nello specifico, all'articolo 2 (Forme di gestione dei servizi sociali), nel momento in cui si individuano soggetti pubblici, come le ASP, che possono diventare destinatari di convenzioni con i servizi e il Piano sociale di zona, da un lato si determina l'effetto di inserirli nella parte del coordinamento, dall'altro quello del trasferimento dei compiti gestionali direttamente in testa a questi organismi, con il paradosso che la Regione, da una parte, chiama alla programmazione questi enti pubblici e, dall'altra, per il tramite dei Comuni, che dovrebbero essere a mio avviso i veri destinatari della gestione dei Piani, ritorna nella gestione stessa.

Credo che questo non sia utile e che, al di là delle norme del testo unico degli Enti locali, che non so se siano realmente applicabili così come sono state indicate, sarebbe opportuno un approfondimento.

Le norme che, a mio avviso, sono assolutamente incompatibili sono quelle dell'articolo 10 e, in parte, dell'articolo 11. Assessore, le IPAB trasformate o in corso di trasformazione in ASP vivono sui singoli territori una gestione commissariale che ormai dura da troppo tempo, rivenendo addirittura, se non sbaglio, dalle Amministrazioni precedenti al Governo Vendola. Non mi pare che i commissari abbiano compiuto passi significativi tali da poterne giustificare la permanenza in vita.

Sono stati attivati alcuni meccanismi per ripristinare gli organi statuari, ma ciò non è avvenuto. Questo comporta, a mio avviso, un venir meno di organi di garanzia nell'esercizio delle attività delle ASP.

Trovo difficile che la Regione possa continuare, da un lato, a mantenere lo stato del commissariamento, senza coinvolgere i territori nella gestione ASP (o delle IPAB trasformate in ASP), e dall'altro faccia diventare queste IPAB destinatarie di soldi pubblici,

mantenendo gli atti monocratici, cioè in testa ai singoli commissari, e arrogandosi d'altro canto il compito di controllore.

Se, come sembra, la Regione deve continuare a finanziare i progetti e deve aprire a convenzioni anche di tipo qualificato, questi rapporti devono essere ripristinati nell'ambito degli statuti. Questa fase commissariale è troppo lunga e fa sì che, ad esempio, i bandi di gara o gli atti di rendicontazione siano fatti da organismi monocratici. Questo mi pare improprio, non conforme alla legge.

L'articolo 10 prevede la possibilità di costituzione di fondi immobiliari. Questo viola, a mio giudizio, l'autonomia statutaria delle IPAB trasformate in ASP. Non può la Regione chiedere la gestione di tutti i singoli immobili riconducendoli a un gruppo, perché questo viola la parte contabile (vi è una destinazione assolutamente non disponibile, quindi non è possibile immaginare che ci sia questo tipo di impostazione) e inoltre la legge regionale attribuisce all'assessorato il controllo *ex post* degli atti e non l'indirizzo *ex ante*.

Mi pare che questo articolo intenda nascondere la volontà dell'assessorato di avocare la fase gestionale che la legge non gli attribuisce e che anche queste modifiche non possono ricondurgli. In una logica di sussidiarietà e di federalismo territoriale, è strano immaginare che ci sia questa forte volontà da parte dell'assessorato al *welfare* di mantenere organismi monocratici che controllano queste IPAB o ASP, organismi che erogano, tramite il dirigente, risorse, e contemporaneamente ingerire nella gestione, avocandola a una fase accentrata presso gli uffici e i dirigenti, tra l'altro violando l'autonomia statutaria e la legge regionale.

Tutto ciò è inopportuno, non è utile ai fini del miglioramento del servizio, non è compatibile con le norme, come non lo è il fatto che ai dirigenti l'articolo 11 attribuisca addirittura la facoltà di comminare sanzioni amministrative. Non so quale norma si possa pensare di applicare che trasformi i dirigenti in erogatori

di sanzioni amministrative e dando loro funzioni che sono assolutamente fuori da tutte le logiche e da qualsiasi ragionevolezza.

La mia richiesta è innanzitutto di dare seguito all'abrogazione dell'articolo 10, che costituirebbe una violazione enorme e un depauperamento nella gestione dei beni di questi enti, che spesso provengono da donazioni, quindi è un patrimonio del territorio e non certamente un patrimonio disponibile da mettere all'interno di contenitori come i fondi immobiliari, che anche in altre situazioni hanno dimostrato di non essere adeguati e utili.

Chiedo, inoltre, che si modifichi l'articolo 11 – in questo senso, con il Presidente Palese e con gli altri amici del PdL abbiamo sottoscritto alcuni emendamenti – al fine di abrogare la facoltà che viene concessa ai dirigenti di comminare sanzioni amministrative, e che si ponga termine alla fase commissariale. L'applicazione di questa norma, infatti, ha un senso se viene meno la fase commissariale.

In altre parole, la parte che salverei di questa legge ha un senso se ci sono gli organismi previsti dagli statuti. È troppo comodo non interfacciarsi con i territori o farlo da una posizione importante, imponendo – anche solo con attività di *moral suasion* o di persuasione gentile – di retrocedere la gestione alle ASP controllate direttamente dall'assessorato. Questo, a mio avviso, comporta un danno notevole. È dunque assolutamente necessario che su questo aspetto si intervenga a livello normativo.

Nutro dei dubbi anche sulla semplificazione che viene introdotta per i Comuni sugli accreditamenti, cioè sulla parte in cui viene inserita la comunicazione dell'inizio attività, laddove i Comuni, senza alcun obbligo temporale, dovrebbero porre in essere una serie di controlli non limitati nel tempo. Anche a questo riguardo abbiamo proposto un emendamento.

Sull'intera norma permangono, in definitiva, fortissime perplessità che, a mio avviso, vanno fugate trasformando queste previsioni

in qualcosa che sia realmente più utile al territorio e meno funzionale alle mire gestionali che legittimamente, nel ruolo, l'assessore vuole esercitare, pensando forse di fare qualcosa di utile. Non mi pare, invece, che questa norma sia in linea né con le norme né con l'utilità di quelli che dovranno essere i fruitori di questi servizi.

Al netto di tutto questo, reputo utili gli adempimenti previsti dalle leggi nazionali e dalla deflazione del contenzioso, ma il giudizio rimane sospeso in funzione dei cambiamenti che immagino apporteremo anche con la maggioranza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Friolo. Ne ha facoltà.

FRIOLO. Signor Presidente, colleghi consiglieri, ritengo che il dovere della politica sia anche quello di costruire reti e servizi per rispondere a necessità fondamentali in tema di salute. Rispetto a queste norme urgenti in materia socio-assistenziale abbiamo presentato alcuni emendamenti che riguardano l'organizzazione dei servizi, che spetta appunto alle Regioni.

In precedenza, avevamo presentato una proposta di legge per prevedere percorsi particolari con riferimento a una malattia che diventa sempre più importante non soltanto per la sua specificità, ma anche per le sue ripercussioni sul bilancio della Regione: l'Alzheimer.

Abbiamo tuttavia ritenuto opportuno inserire questo percorso – per costruirne uno solo – all'interno di questo disegno di legge che è stato presentato dall'assessore Gentile. Abbiamo quindi rinunciato al disegno di legge presentato in precedenza e lo abbiamo trasformato in un emendamento. Nella sostanza, però, cambia poco.

È importante l'approccio che si deve avere verso questa malattia che, come sappiamo, è incurabile. È necessario prendersi cura di questi ammalati, che aumentano esponenzialmente ogni giorno, come ci relaziona l'Organizza-

zione mondiale della sanità. Per fortuna, la nostra età media aumenta, ma poiché questa patologia interessa per lo più gli anziani, dobbiamo cercare di istituire regole per organizzare modelli che valgano per tutta la Puglia, altrimenti questi ammalati vengono trattati in modo differente a Foggia e a Brindisi.

Cerchiamo, almeno nella nostra regione, di uniformare le cure necessarie. Lo facciamo, in prima istanza, istituendo una Commissione regionale Alzheimer, con il coordinamento dell'ARES, per uniformare questi percorsi diagnostici e riabilitativo-assistenziali.

Di questa Commissione faranno parte, oltre ai funzionari dell'ARES e dell'assessorato, anche esperti e soggetti che si interessano e si interfacciano con questa malattia, persone che ogni giorno cercano di fare diagnosi; le diagnosi precoci sono fondamentali, sia per la qualità della vita dell'ammalato, sia per le spese che si sostengono per individuare soluzioni.

L'Alzheimer viene definita una malattia "familiare", perché spesso interessa non soltanto l'ammalato, ma tutta la famiglia; il malato ha necessità di essere curato, assistito, ma non ci sono strutture adatte che lo ricevano.

Noi riteniamo che all'interno delle RSSA, dei centri diurni, si debbano costituire dei modelli, dei moduli Alzheimer per la cura di questi ammalati. Oggi presentiamo due emendamenti: uno propone l'istituzione della Commissione che ho descritto, per dar seguito ai modelli organizzativi e ai moduli che si adotteranno nella regione Puglia; l'altro mira a individuare un percorso per fare in modo che ogni anno la regione Puglia si interessi di questi malati.

Propongo, inoltre, un emendamento relativo alle prestazioni socio-sanitarie e alle verifiche di compatibilità per le strutture residenziali. Riteniamo che le strutture residenziali, soprattutto le RSSA, in Puglia siano diventate un problema importante. Sappiamo che per legge regionale abbiamo necessità di sette posti letto per 10.000 abitanti, ed è una risposta

insufficiente alla domanda, ma sappiamo anche che non c'è un controllo del territorio.

Molto spesso le strutture sorgono in determinati luoghi geografici e non in altri, non proponendo così un'offerta complessiva per chi ne ha bisogno. Per eliminare tutto questo, ovviamente ci rifacciamo alle leggi.

Per quanto riguarda i livelli essenziali di assistenza previsti dal DPCM del 14 febbraio 2001, riteniamo che per facilitare la situazione i pagamenti debbano essere erogati direttamente dalle ASL competenti del territorio. Quanto al rimborso degli oneri sanitari per le strutture residenziali di nuova realizzazione, pensiamo di poter migliorare tali servizi e controllarli sul territorio affinché la programmazione sociale sia molto oculata.

Chiediamo, quindi, che, come prevede il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, vi sia una verifica di compatibilità. L'articolo 8-ter reca testualmente: «Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il Comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 [...], la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture».

Noi non abbiamo niente di tutto questo. Una legge nazionale lo prevede e noi chiediamo con forza che venga recepito anche in Puglia. Da quanto mi risulta è tra le poche Regioni, se non l'unica, a non applicare la verifica di compatibilità prevista dalla legge.

Siccome siamo rispettosi della legge, abbiamo presentato quest'altro emendamento e speriamo che venga accolto dall'assessore.

PRESIDENTE. Approfito per salutare i ragazzi di Monopoli e i loro insegnanti, augurando loro buono studio.

Segnalo che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto.

È iscritto a parlare il consigliere Surico. Ne ha facoltà.

SURICO. Signor Presidente, come sempre l'assessore Gentile formula proposte quanto mai importanti in un momento così difficile per le famiglie del nostro territorio. Si tratta di proposte condivisibili e auspicabili. Ho usato le stesse parole quando si è proceduto alla riforma delle IPAB, che erano un carrozzone di immani proporzioni.

L'assessore Gentile vi ha messo mano nella maniera giusta e oggi si cominciano a vedere i primi risultati. Quel settore era diventato terra di conquista, di spreco e di ladrocinio. Lo diciamo apertamente perché le cronache dei giornali erano piene di questi avvenimenti.

Bisogna dare atto all'assessore Gentile che il suo lavoro costante in questi otto anni ha prodotto un miglioramento del sistema del *welfare*. Non è possibile nasconderselo.

Rivolgo all'assessore un appello a proposito di questo disegno di legge. Oltre a esortarla a completare il risanamento delle IPAB, la cui valutazione patrimoniale mi trova perfettamente d'accordo, mi associo all'invito del collega Friolo in favore dei malati di Alzheimer, con particolare riferimento ai 6.000 pazienti di un centro di Bari che si occupa di questa malattia.

Lei avrà sicuramente a cuore, sia come medico sia come assessore, questo problema che sta diventando sempre più un'emergenza per le famiglie. Seguire un paziente affetto da Alzheimer è un impegno davvero immane. Io credo che attraverso i piani di zona, l'effettuazione dei dovuti controlli e il coinvolgimento dei Comuni, affinché sappiano come applicare la legge, si possa creare un percorso che va dalla diagnosi all'assistenza di questi pazienti. Ho, quindi, firmato con piacere l'emendamento presentato dal collega Friolo e sono sicuro che lei riceverà questo nostro invito.

Per il resto, a mio giudizio, questo disegno di legge va apprezzato e condiviso. L'assessore e la struttura tecnica meritano un plauso per il lavoro svolto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di intervenire l'assessore Gentile.

GENTILE, *assessore al welfare*. Signor Presidente, interverrò molto velocemente anche se i temi posti richiederebbero un approfondimento. Mi riferisco soprattutto alle vicende narrate dal consigliere Di Gioia, al quale forse sfuggono i passaggi della storia di molte istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza.

Nel 2005 abbiamo ereditato una situazione preoccupante, ai limiti del disastro. Le IPAB erano commissariate non da qualche anno, consigliere Di Gioia, ma addirittura da diciassette anni. Una tra le più importanti IPAB del territorio regionale oggi è divenuta, con grande soddisfazione, un'azienda pubblica di servizio e ha ottenuto – non poteva essere diversamente – un'attenzione particolare. Abbiamo voluto ricomprendere le aziende pubbliche di servizio nell'utilizzo delle risorse comunitarie come enti titolari di benefici economici per la messa a norma e per la rifunzionalizzazione delle strutture.

Basta guardare anche sommariamente a ciò che è accaduto sul territorio per riconoscere, come ha fatto il mio collega pediatra, i grandi risultati che abbiamo ottenuto. Penso a Monopoli, all'ISPE di Lecce e a quelle aziende pubbliche di servizio che attendono la definizione degli organismi statuari, come l'azienda pubblica "De Piccolellis" a Foggia, a cui certamente il consigliere Di Gioia faceva riferimento. Invito il collega a considerare anche quanto accaduto a Chieuti, a Serracapriola, all'ASP "Vittorio Emanuele" di Bari e ciò che sta accadendo in moltissime altre realtà che hanno deciso di accettare la sfida di ripensare

la propria funzione e il proprio ruolo, scegliendo di diventare aziende pubbliche di servizio.

Certo, abbiamo dovuto registrare moltissime difficoltà. Al consigliere Di Gioia sfuggono alcune informazioni. Vi erano IPAB che non riconoscevano nemmeno l'intero patrimonio a cui dovevano fare riferimento. La ricostruzione dello stato patrimoniale ha assorbito mesi e anni di lavoro. È accaduto, per esempio, a Massafra e a Taranto e potrei illustrarle decine e decine di esempi simili. Abbiamo voluto norme certamente più rigide rispetto al passato. Le ricordo che le norme precedenti consentivano alle IPAB di alienare e svendere l'intero patrimonio. Noi abbiamo bloccato questi percorsi perché ritenevamo che questo grande patrimonio dovesse essere messo a valore per i territori e per le comunità, nel rispetto della storia, della generosità e dell'altruismo delle famiglie pugliesi che avevano inteso donare le proprie ricchezze per migliorare la qualità della vita delle persone.

Oggi vogliamo incardinare il ruolo e la funzione delle ASP nel contesto della gestione di alcuni servizi in capo ai piani sociali di zona. I Comuni saranno liberi di scegliere se appaltare i propri servizi o se affidarli alle aziende pubbliche di servizio, alle quali chiediamo, tra le altre norme previste, di fare riferimento alle strutture regionali per l'acquisizione di beni e servizi. Il riferimento all'ENPAM è chiaro ed evidente.

Allo stesso modo cercheremo, nei limiti dell'agibilità del territorio, di dare una mano alle ASP che vorranno ulteriormente mettere a valore il proprio patrimonio. Non le sfuggirà che vi sono aziende pubbliche di servizio nel cui patrimonio rientrano centinaia di ettari di terreno, molto spesso non coltivati, e proprietà immobiliari nei centri storici, la cui manutenzione ordinaria e straordinaria pesa drammaticamente sui bilanci ancora non robusti delle aziende pubbliche.

Abbiamo tentato di valorizzare questo patrimonio e di non sminuirne l'importanza storica.

Oggi, approvando questo disegno di legge, cercheremo di consentire anche alle IPAB che non sono state in grado di concludere positivamente il percorso di crescita dell'articolazione in ASP di non estinguersi e di trasformarsi in fondazioni. Non mi pare, quindi, che sia stato tenuto un atteggiamento di arrogante centralizzazione delle scelte. Certamente, si è scelto di svolgere un forte ruolo di indirizzo e di controllo.

Voglio aggiungere – non è un particolare irrilevante – che la Regione Puglia non ha investito un euro per il risanamento del sistema. Penso sia uno dei punti che danno più valore al percorso avviato. Questo mi motiva ancora di più a sostenere l'articolato riguardante il sistema delle IPAB e delle aziende pubbliche di servizio.

Sul tema dell'Alzheimer non posso aggiungere nulla. L'emendamento del collega Friolo, sofferto ma alla fine consegnato alla nostra attenzione e sostenuto dal collega Surico, che ringrazio per le belle parole che ha voluto spendere sulla qualità del lavoro compiuto in questi anni, non potrà che essere al centro della nostra attenzione per motivi che ritengo superfluo spiegare in questo momento.

C'è il tema dell'Alzheimer; c'è il tema della demenza senile; c'è il tema dell'invecchiamento della popolazione, che pesa sulle responsabilità della politica e delle istituzioni. Penso che nessun amministratore potrà sottrarsi al dovere di farsi carico di questa che diventerà un'emergenza sociale, oltre che essere già oggi un'emergenza di tipo sanitario.

Rispetto al secondo emendamento proposto dal collega Friolo, penso che si dovrebbe considerare l'opportunità di ritirarlo. Il Governo regionale negli anni passati ha ritenuto giusto sottrarre le residenze socio-sanitarie assistite alla valutazione di compatibilità. Come sappiamo, infatti, queste strutture possono essere lasciate all'iniziativa privata.

L'accreditamento istituzionale e il convenzionamento non sono passaggi obbligati. Una

RSSA può vivere anche sul libero mercato, così come sancito dalle norme.

Peraltro, abbiamo lavorato perché ogni provincia potesse avere una rete di strutture adeguate al fabbisogno. Abbiamo misurato il fabbisogno e abbiamo vincolato a un determinato tetto il numero dei posti accreditabili. Il tema piuttosto è un altro. Riteniamo sufficiente la valutazione quantitativa dei posti accreditabili di RSSA o sarebbe meglio chiedere una valutazione preventiva? Non possiamo insieme condurre una battaglia affinché in alcuni territori il numero dei posti letto accreditabili e quindi convenzionabili sia innalzato? Come dicevo poc'anzi, cresce la popolazione anziana e in alcuni casi di quella non autosufficiente e cresce la domanda delle famiglie. Insieme potremmo riconsiderare questo passaggio, che mi sembra assolutamente necessario e utile.

Servirebbe a svuotare gli ospedali, a contenere la spesa, a migliorare la qualità dell'assistenza e della vita delle persone. Servirebbe – consentitemi – anche a offrire nuove opportunità di lavoro, così come sta accadendo in Puglia soprattutto per alcuni profili professionali. Mi riferisco agli operatori socio-sanitari che abbiamo voluto formare e mettere sul mercato, creando nuove e buone politiche attive per il lavoro. Insieme potremmo decidere di affrontare positivamente questo vantaggio.

Vi sono molte strutture realizzate *ex novo*, ai sensi della legge regionale n. 19/2006 e del regolamento n. 4/2007. Molte di queste hanno goduto dei finanziamenti comunitari. Ne ricordo una in particolare, molto bella e accogliente, che abbiamo inaugurato poche settimane fa in provincia di Lecce, presente anche il Presidente Palese.

Tale struttura merita un'attenzione particolare. Lecce, in base ai calcoli percentuali sulla popolazione anziana, non dispone di altri posti accreditabili e mi pare che questo non sia né giusto né opportuno.

Abbiamo detto che l'assistenza territoriale va migliorata e abbiamo sostenuto questa giu-

sta battaglia, che si incardina anche nell'esigenza di contenere i costi. Penso che sia questo il passaggio che dobbiamo decidere insieme di affrontare.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

(Interventi indifferibili in favore dei minori fuori famiglia)

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia) è sostituito dal seguente:

“4. Per le prestazioni e servizi rivolti ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, il Comune competente è quello nel cui territorio è stato rintracciato il minore, fatto salvo il diritto di rivalsa in base agli accordi interregionali e internazionali”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. n. 19/2006, è inserito il seguente:

“4-bis. Per le prestazioni e i servizi aventi valore di interventi indifferibili rivolti ai minori, è competente il Comune nel quale risiede il minore al momento in cui si è manifestata la necessità di intervento. Se il minore è privo di residenza, il Comune competente è quello nel cui territorio è stato rintracciato il minore”.

3. Il comma 8 dell'articolo 3 della l.r. n. 19/2006 è abrogato.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

(Forme di gestione dei servizi sociali)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. n. 19/2006 è sostituito dal seguente:

“3. I Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale, di cui all'articolo 5, determinano autonomamente la forma di gestione associata, scegliendola tra le forme previste dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). I Comuni, inoltre, possono attribuire la gestione di alcuni o tutti i servizi del Piano Sociale di Zona a una delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla l.r. n. 15/2004 e s.m.i., che abbia sede legale nel territorio dell'ambito e nel cui consiglio di amministrazione sia rappresentato almeno uno dei Comuni dell'ambito stesso, ovvero a un'istituzione dotata di autonomia gestionale ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000”.

2. Il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. n. 19/2006 è sostituito dal seguente:

“1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), che abbiano completato il processo di trasformazione in Aziende di Servizi alla Persona, ai sensi della l.r. n. 15/2004 e s.m.i., partecipano quali soggetti attivi al Coordinamento Istituzionale dell'ambito territoriale in cui ciascuna ha sede per concorrere alla programmazione del sistema integrato dei servizi sociali nei limiti dei rispettivi ambiti di attività e alla gestione, nei limiti di quanto previsto al comma 3 dell'art. 6”.

A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma dei consiglieri Palese, Di Gioia, Vadrucci, Damone e altri, del quale do lettura: «All'art. 2, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: “I Comuni non possono attribuire la gestione di alcuni o tutti i servizi del Piano Sociale di Zona alle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla l.r. n. 15/2004 e s.m.i. sottoposte a gestione commissariale”».

Il Governo esprime parere contrario.

Pongo ai voti l'emendamento.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo.

DI GIOIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOIA. Signor Presidente, signori consiglieri, avevo chiesto all'assessore di valutare questi emendamenti in maniera molto attenta. Mi pare che invece la questione venga sbrigata quasi come un adempimento formale e non sostanziale.

È quindi mia intenzione, vista anche la scarsa presenza dei consiglieri di maggioranza, cosa che denota evidentemente il disinteresse della maggioranza per questo argomento, chiedere la verifica del numero legale su questa votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 2, con verifica del numero legale.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Capone, Caracciolo, Cervellera,
De Gennaro, Disabato,
Epifani,
Forte,
Gentile, Gianfreda,
Laddomada, Loizzo, Lonigro, Losappio,
Maniglio, Marino, Matarrelli, Mazza,
Mazzarano, Mennea,
Ognissanti,
Pastore, Pelillo, Pentassuglia,
Romano,
Stefano,
Ventricelli.

Si sono astenuti i consiglieri:

Longo,
Surico.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28
Consiglieri astenuti	2

Essendo presenti n. 30 consiglieri e non essendo, pertanto, il Consiglio in numero legale, sospendiamo per un'ora i lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 12.41, riprende alle ore 13.54).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INTRONA

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.

PALESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALESE. Signor Presidente, altri colleghi hanno chiesto la verifica e io le confermo che la seduta deve iniziare con il numero legale.

Non è la mia parte politica ad averlo chiesto.

PRESIDENTE. Consigliere Palese, se intende chiedere la verifica del numero legale, ne ha facoltà, ma i lavori non riprendono con la verifica.

LOSAPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Signor Presidente, da quanto mi ha raccontato il consigliere Di Gioia il punto di contrasto su questo disegno di legge è l'articolo 10. Ricordo, tuttavia, che prima c'è l'articolo 4, su cui insiste l'emendamento del collega Friolo e altri, sul quale – se non ricordo male – l'assessore Gentile, nella repli-

ca in sede di discussione generale, ha espresso un orientamento favorevole.

Proporrei dunque di procedere fino all'articolo 9, inglobando nel disegno di legge le migliorie che provengono dall'Aula. Arrivati al punto delicato, chi vuole chiederà la verifica del numero legale e vedremo com'è la situazione.

PALESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALESE. Per senso di responsabilità avanzo un'altra proposta. Propongo di sospendere l'esame di questo disegno di legge e di passare al successivo, il quale contiene una norma approvata da questo Consiglio che l'assessore allo sviluppo economico ci dice essere *sub iudice* da parte del Governo per un eventuale ricorso alla Corte costituzionale. Io non conosco il merito, ma penso che sarebbe cosa utile per il Consiglio.

Poiché dal confronto tra i Ministeri e l'assessore proponente è emerso che l'emendamento presentato per correggere la norma sotto esame da parte della Presidenza del Consiglio è sufficiente a evitare l'ennesimo ricorso alla Corte costituzionale, potremmo adesso chiamare l'altro disegno di legge e approvare questa integrazione.

Dopo potremmo riprendere l'esame del disegno di legge sospeso.

PRESIDENTE. Ritengo che per consentire alla maggioranza, come è giusto che sia, di trovare la propria autosufficienza, potremmo procedere, come proposto, passando al punto successivo. Se nel frattempo la maggioranza avrà trovato i numeri necessari, continueremo il dibattito sul primo punto all'ordine del giorno.

Proposta di legge Negro, Longo "Modifica dell'art. 5, lettera c), dell'art. 5 comma 4 e dell'art. 6, comma 1, lettera f) della l.r.

Puglia 30/07/2009 n. 14 'Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale', modificata ed integrata dalla legge regionale n. 21 del 01/08/2011"

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 5), reca: «Proposta di legge Negro, Longo "Modifica dell'art. 5, lettera c), dell'art. 5 comma 4 e dell'art. 6, comma 1, lettera f) della l.r. Puglia 30/07/2009 n. 14 'Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale', modificata ed integrata dalla legge regionale n. 21 del 01/08/2011"».

Come anticipato, dobbiamo apportare una correzione utile a evitare che una legge precedentemente approvata dal Consiglio possa essere oggetto di osservazioni da parte del Governo.

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

PENTASSUGLIA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, con la legge 30/07/2009 n. 14 e legge 1/08/2011 n. 21 (rubricata "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale" e "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14") la Regione Puglia ha dato attuazione all'intesa Stato-Regioni-Enti Locali del 1° aprile 2009 finalizzata al rilancio dell'economia mediante il sostegno all'attività edilizia e al miglioramento della qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente (c.d. "Piano casa").

Per il perseguimento delle suddette finalità la Regione Puglia ha previsto l'esecuzione di interventi straordinari di ampliamento e demolizione/ricostruzione (art. 1, co. 2), quali meglio descritti e disciplinati dai successivi articoli 3 e 4, con il riconoscimento di un distinto bonus

volumetrico (20% della volumetria complessiva e comunque non oltre 200 mc per gli interventi straordinari di ampliamento; 35% per gli interventi straordinari di demolizione e ricostruzione).

L'art. 5 contempla le "condizioni e modalità generali" di realizzazione dei medesimi interventi.

Con le modifiche all'articolo 5 si concede la possibilità di reperire spazi per parcheggi pertinenziali in aree diverse da quella oggetto dell'intervento e di monetizzare in modo diverso il pagamento di tali spazi; il successivo art. 6 contiene l'elencazione dei relativi "limiti di applicazione".

Volendo dare la opportunità dovuta e la piena applicazione alla legge regionale, il gruppo consiliare dell'UDC ha presentato due modifiche all'art. 5 che non comportano stravolgimento dell'impianto normativo.

Le modifiche sono state condivise ed accolte alla unanimità dalla Commissione.

Oltre a ringraziare i commissari componenti la Commissione per la consueta e leale collaborazione, ringrazio l'assessore, Prof.ssa Angela Barbanente, per aver seguito i lavori e collaborato alla condivisione del testo finale, votato alla unanimità.

Si rimette la proposta di legge, così come emendata e votata, al Consiglio Regionale per la sua trattazione.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 della l.r. 14/2009)

1. All'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie ed urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio

edilizio residenziale) modificata ed integrata dalla legge regionale dell'1 agosto 2011, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106)" sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 3, dopo le parole "realizzata con la ricostruzione." aggiungere le seguenti "nel caso in cui il reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali avvenga in aree diverse da quella oggetto dell'intervento previsto dall'articolo 3".

b) al comma 4, le parole "di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti "qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire gli spazi per i parcheggi pertinenziali, per i soli interventi di cui alla lettera c) del comma 3, è consentito monetizzare tali spazi provvedendo al pagamento al Comune di una somma commisurata al costo di acquisizione di aree omogenee."

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo di articolo, a firma dell'assessore Amati e del Presidente Introna, del quale do lettura: «*Art. Semplificazione in materia di edilizia.* 1. L'ANCI e l'UPI Puglia, a seguito di specifica intesa, individuano i Comuni della Regione ricadenti nelle sole zone dichiarate a basso grado di sismicità "3" e "4" che, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), e dai decreti attuativi del Presidente della Giunta regionale n. 177 del 23 febbraio 2010 e n. 769 del 29 giugno 2010, sono autorizzati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio diretto delle attestazioni di avvenuto deposito, di cui all'articolo 93 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", emanato

con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, previa verifica della completezza della prescritta documentazione e successiva trasmissione degli atti all'amministrazione provinciale competente per territorio.

2. A seguito della avvenuta intesa di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, provvede a modificare la disciplina regionale in materia di trasferimento di funzioni riguardanti l'edilizia sismica, ai sensi della l.r. n. 36/2008».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo di articolo, a firma dell'assessore Amati e del Presidente Introna, del quale do lettura: «*Art. Interventi in materia di difesa delle opere idrauliche.*1. La Regione, fatte salve le funzioni amministrative trasferite in materia, ai sensi della legge regionale del 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), al fine di razionalizzare ed ottimizzare l'esecuzione di interventi straordinari a salvaguardia delle opere idrauliche e dei corsi d'acqua pubblica, individua nell'ambito della propria organizzazione un unico centro di responsabilità amministrativa (C.R.A.), deputato alla programmazione, al finanziamento e alla realizzazione delle opere urgenti di protezione, sicurezza e mitigazione del rischio idraulico».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento, aggiuntivo di articolo, a firma dell'assessore Amati e del Presidente Introna, del quale do lettura: «*Art. Mappatura georeferenziata delle reti dei sottoservizi.*1. Al fine di costituire la necessaria base informativa a disposizione della utenza pubblica e privata ed assicurare il massimo grado di efficienza e protezione delle strutture e delle infrastrutture al servizio

della pubblica e privata incolumità, le Amministrazioni comunali si dotano di specifico *database* relativo a tutte le reti di sottoservizi omogenee, a copertura territoriale, da integrare nel SIT regionale.

2. La mappatura con tecnica georeferenziata delle reti tecnologiche e delle reti di servizi presenti nel sottosuolo, deve essere oggetto di sistematica attività di revisione e affinamento tale da consentire l'individuazione del contenuto minimo obbligatorio per la costruzione del *database* delle reti di sottoservizi, di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le Amministrazioni comunali, anche avvalendosi degli operatori/gestori di servizi, per le attività di implementazione e aggiornamento della mappatura, sono obbligate a dotarsi della infrastruttura informatizzata di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento, a firma dell'assessore Capone ed altri, del quale do lettura: «Modifica all'art. 4 della l.r. 23/04, così come modificata dalla l.r. 4 dicembre 2012, n. 35. *Articolo unico. (Tipologie e attività commerciali integrative)*

1. Il comma 1-*bis* dell'art. 4 è così sostituito:

“Tutti gli impianti devono essere dotati dell'apparecchiatura *self-service pre-payment*, all'interno dei centri abitati devono inoltre garantire il servizio assistito”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

(Norma finanziaria)

1. La presente proposta di legge non comporta aggravio di spesa a carico del Bilancio Regionale.

Poiché gli emendamenti che abbiamo approvato non comportano spese, lo pongo ai voti.

È approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Camporeale, Canonico, Capone, Caracciolo, Cervellera,
Decaro, De Gennaro, De Leonardis, Di Gioia, Disabato,
Epifani,
Forte, Friolo,
Gatta, Gentile, Gianfreda,
Introna,
Laddomada, Loizzo, Longo, Lonigro, Lo-sappio,
Maniglio, Marino, Matarrelli, Mazza, Mazzarano, Mennea,
Ognissanti,
Palese, Pastore, Pelillo, Pellegrino, Pentasuglia,
Romano,
Sala,
Vendola, Ventricelli.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	40
Consiglieri votanti	40
Hanno votato «sì»	40

La proposta di legge è approvata.

È stata avanzata richiesta d'urgenza dalla Vicepresidente Capone.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.

È approvata.

Ripresa esame: «Proseguo esame disegno di legge n. 36 del 08/11/2011 “Norme urgenti in materia socio-assistenziale”»

PRESIDENTE. Riprendiamo il punto n. 1) precedentemente accantonato.

Ricordo che dobbiamo votare l'articolo 2.

PALESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALESE. Signor Presidente, rispetto alle dichiarazioni dell'assessore in discussione generale, in riferimento agli emendamenti proposti, prima dell'inizio della discussione vorremmo sapere se l'assessore ha rivisto quella posizione rigida. In tal caso, chiediamo che ce lo riferisca.

Abbiamo bisogno che dichiari formalmente le considerazioni che ha svolto per le vie brevi a me e ai miei colleghi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Gentile.

GENTILE, *assessore al welfare*. La mia proposta è di escludere dalla discussione di questo disegno di legge l'articolo relativo alla valorizzazione del patrimonio immobiliare delle ASP, così come concordato per aver condiviso l'esigenza di un ulteriore approfondimento della materia, che per noi è decisamente nuova e, quindi, meritevole di una discussione più articolata.

PALESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALESE. Rispetto all'articolo 10, di cui proponiamo la soppressione, vorrei conoscere la disponibilità da parte dell'assessore affinché i

provvedimenti proposti successivi all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10 avessero il parere normale, con iter normale, da parte della Commissione competente.

GENTILE, *assessore al welfare*. Non c'è nessun problema.

PRESIDENTE. Con i chiarimenti e le affermazioni dell'assessore Gentile, possiamo procedere.

Pongo ai voti l'articolo 2.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 2) aggiuntivo di articolo, a firma dei consiglieri Palese, Friolo, Camporeale, Vadrucci, Damone e altri, del quale do lettura: «Art. 2/bis. Modifiche all'art. 11 della l.r. n. 19/2006.

All'art. 11 della l.r. 10 luglio 2006, n. 19, sono aggiunti i seguenti commi:

“7. È istituita una Commissione Regionale Alzheimer con il coordinamento organizzativo dell'ARES per uniformare i percorsi diagnostici e riabilitativo-assistenziali e definire i requisiti strutturali ed organizzativi dei luoghi di cura e per l'assistenza domiciliare.

La Commissione è composta da:

- Dirigente del servizio assistenza territoriale e prevenzione dell'Assessorato alle politiche della salute, che coordina;

- Dirigente del Servizio Programmazione Sociale ed integrazione Socio Sanitaria;

- Direttore ARES o suo delegato;

- 1 rappresentante delle associazioni delle famiglie di pazienti Alzheimer a livello regionale;

- 1 rappresentante dei direttori dei distretti socio sanitari;

- 1 rappresentante dei dirigenti medici aziendali competenti per i servizi territoriali riabilitativi dedicati all'Alzheimer;

- 1 dirigente ASL con documentate competenze tecnico-scientifiche in materia di patologie neurodegenerative e demenze senili;

- Un funzionario dell'Assessorato alle

Politiche per la Salute con funzioni di Segretario.

8. La Giunta regionale, con apposita delibera da adottare entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la commissione, ne definisce gli obiettivi di attività almeno biennali e ne disciplina la partecipazione allargata ad esperti ed operatori sanitari interessati per competenza”».

Ha facoltà di parlare l'assessore Gentile.

GENTILE, *assessore al welfare*. Signor Presidente, avevo già espresso, nel mio intervento precedente, il parere favorevole all'istituzione della Commissione per i pazienti affetti da Alzheimer.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento.

È approvato.

art. 3

(Competenze dei Comuni e delle Province in materia di assistenza sociale per il diritto allo studio)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 19/2006 è sostituita dalla seguente:

“e) alla progettazione e gestione degli interventi a carattere socioassistenziale in materia di assistenza scolastica e istruzione ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 9/1993, in applicazione dell'art. 8, comma 5, della l. 328/2000, con specifico riferimento agli interventi per audilesi e videolesi nonché alla progettazione e gestione degli interventi a carattere socio assistenziale di cui all'art. 3, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati);”.

2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 19/2006 è aggiunta la seguente:

“f-bis) alla realizzazione dei servizi di assistenza specialistica per l'integrazione scola-

stica degli alunni disabili frequentanti gli istituti di istruzione secondaria, assimilabili alla tipologia assistenziale di cui all'art. 2 comma 1, lett. a), della l.r. 16/1987, in conformità a quanto previsto dall'art. 139, lett. c) del d. lgs. 112/98.”.

3. Il comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 25 febbraio 2010 n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) è sostituito dal seguente:

“1. I servizi per l'integrazione scolastica assolvono al fine di rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica e ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio; si con figurano come servizi di assistenza specialistica all'alunno disabile e all'intero corpo docente che ne ha la responsabilità educativa e rappresentano prestazioni aggiuntive rispetto all'assistenza di base di competenza del personale scolastico”.

4. Dopo il comma 1 dell'art. 49 della l.r. 4/2010 è inserito il seguente:

“1-*bis*. I servizi di cui al comma 1 sono di competenza dei comuni e delle province, entro i limiti delle rispettive programmazioni finanziarie. Ai comuni spetta il compito di garantire il servizio per tutti i gradi inferiori di istruzione, compresa la scuola dell'infanzia. Alle province spetta il compito di garantire il servizio per l'istruzione superiore”.

5. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 19/2006 è aggiunta la seguente:

“f-*bis*) erogazione di prestazioni, anche economiche, per il contrasto alla povertà e il sostegno del diritto allo studio per madri nubili con figli, di cui alla L. n. 2277/1925 e ai sensi della l. n. 67/1993, comunque in modo coordinato con le altre politiche di contrasto alle povertà programmate nel rispettivo Piano Sociale di Zona”».

Comunico che l'emendamento (n. 3), a firma dei consiglieri Palese, Vadrucci, Di Gioia, Damone e altri, del quale do lettura: «L'art. 3 è soppresso», è ritirato.

Pongo ai voti l'articolo 3.

È approvato.

art. 4

(Regolazione del sistema di offerta territoriale)

1. Il comma 2 dell'art. 40 della l.r. 19/2006 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione promuove forme innovative di strutture e servizi per le persone, oltre quelli già individuati nella presente legge, in relazione alla evoluzione del sistema dei bisogni della popolazione pugliese, definendo nel regolamento di cui all'art. 64 i relativi requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi per il rilascio della autorizzazione al funzionamento”.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 19/2006 sono aggiunte le seguenti:

“d-*bis*) casa-famiglia con servizi formativi alle autonomie per l'inserimento socio lavorativo di persone con disabilità;

d-*ter*) centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza”.

3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 19/2006 sono aggiunte le seguenti:

“f-*bis*) albergo diffuso per l'accoglienza di lavoratori stagionali stranieri immigrati;

f-*ter*) centro notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora”.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 5) aggiuntivo dell'articolo 4-*bis*, a firma dei consiglieri Laddomada e Sala, del quale do lettura: «Art. 4-*bis*

L'art. 41 della legge regionale n. 19/2006 è così modificato:

1. Le strutture per minori che erogano interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sono distinti secondo le seguenti tipologie:

- a) comunità familiare;
- b) comunità educativa;
- c) comunità di pronta accoglienza;
- d) comunità alloggio o gruppo appartamento per adolescenti;
- e) centro socio-educativo diurno e di aggregazione per pre-adolescenti e adolescenti;
- f) centro aperto polivalente;
- g) asili nido;
- h) nidi famiglia.

2. La comunità familiare è struttura educativa residenziale, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, destinata alla convivenza stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali.

3. La comunità educativa è struttura residenziale a carattere comunitario di tipo familiare caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori con un'equipe di operatori professionali che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro. Se la struttura accoglie anche minori con problematiche psico-sociali, le prestazioni socio-sanitarie eventualmente richieste sono a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

4. La comunità di pronta accoglienza è struttura educativa residenziale a carattere comunitario caratterizzata dalla temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori con un gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento svolgendo attività lavorativa.

5. La comunità alloggio o gruppo appartamento per adolescenti è struttura educativa residenziale a carattere comunitario caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza, limitata ad alcuni momenti della giornata, di operatori professionali che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento.

6. Il centro socio-educativo diurno è struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al

recupero di minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di dispersione scolastica, emarginazione e di devianza e opera in stretto collegamento con i servizi sociali dei comuni e con le istituzioni scolastiche, nonché con i servizi di cui ai commi 3 e 4. Se la struttura accoglie anche minori con problematiche psico-sociali, le prestazioni socio-sanitarie eventualmente richieste sono a carico del SSR.

7. Il centro aperto polivalente è una struttura aperta a tutti i minori del territorio e opera, preferibilmente, in raccordo con i servizi sociali dei comuni e con le istituzioni scolastiche, attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi di socializzazione ed educativo-ricreativi miranti a promuovere il benessere della comunità e contrastare fenomeni di marginalità e disagio minorile.

8. L'asilo nido è un servizio educativo e sociale aperto ai minori in età compresa tra i tre mesi e i tre anni che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e delle garanzie del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa. Questo servizio è organizzato anche come micro-nido, come asilo nido aziendale, ovvero come sezioni primavera, per l'accoglienza dei bambini da ventiquattro a trentadue mesi connessa alla riforma nazionale della scuola e il regolamento regionale ne disciplina gli standard strutturali e organizzativo-funzionali.

“9. Il Nido in Famiglia è una ben precisa scelta culturale da parte del genitore che ha l'obiettivo di lasciare il proprio figlio in un luogo familiare, dove il bambino entra “in relazione” con altri bambini grazie al gruppo di piccole dimensioni. Si realizza così la personalizzazione dei rapporti, delle attività e dei tempi, la promozione dell'individualità del bambino nel rispetto dei suoi ritmi di crescita e allo stesso tempo i genitori hanno la possibilità di entrare in contatto tra loro in un gruppo di piccole dimensioni con le stesse problematiche e di avere il riferimento di una famiglia.”».

A questo emendamento è stato presentato un subemendamento sostitutivo, a firma del consigliere Laddomada e dell'assessore Gentile, del quale do lettura: «L'emendamento art. 4/bis è così sostituito: "All'art. 46, comma 1, della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, è aggiunta la seguente lettera: *s-bis*) nido in famiglia».

Ha facoltà di parlare l'assessore Gentile.

GENTILE, *assessore al welfare*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 7) aggiuntivo dell'articolo 4-ter, a firma dei consiglieri Friolo e Maniglio, del quale do lettura: «Dopo l'art. 43 della l.r. 19/2006 aggiungere il seguente articolo: *art. 43-bis (Prestazioni socio-sanitarie e verifica di compatibilità)*

1. Le strutture residenziali di cui all'art. 43, comma 5 della L.R. n. 19/06, così come individuate nel relativo Regolamento di attuazione di cui all'art. 64 (art. 66 R.Reg.le n. 04/07), che alla data di approvazione della presente legge risultino iscritte nel registro regionale di cui all'art. 53 L.R. n. 19/06, nelle quali, ai sensi del DPCM 14/02/2001 la componente sanitaria e sociale non risultino operativamente distinguibili, ricevono la quota sanitaria, stabilita al 50% dal DPCM 29/11/2001, direttamente dalla ASL competente per territorio.

2. Le strutture residenziali di nuova realizzazione di cui al comma precedente, per poter concorrere al rimborso degli oneri sanitari, come sopra specificato fissati al 50%, dovranno ottenere parere favorevole obbligatorio da parte dell'Ambito Territoriale di Zona che, a seguito di specifica istruttoria, evidenzia la carenza in tale territorio di analoghe strutture. Tale parere, documentato e motivato, dovrà essere trasmesso al competente Servizio

Programmazione Sociale ed integrazione socio-sanitaria della Regione che procederà alla verifica di compatibilità del nuovo insediamento residenziale ad integrazione sanitaria, anche compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.»».

Ha facoltà di parlare l'assessore Gentile.

GENTILE, *assessore al welfare*. Signor Presidente, sono già intervenuta in merito al punto. In passato abbiamo modificato le norme perché venisse meno il vincolo dell'acquisizione del parere di compatibilità, essendo queste strutture che, per essere offerte all'uso dei cittadini, non devono essere preventivamente accreditate, essendo anche a libero mercato.

Contravverremo ad altre norme, ad altri passaggi che sono già stati oggetto della discussione di questo Consiglio regionale.

LADDOMADA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LADDOMADA. Signor Presidente, vorrei pubblicamente ringraziare sia l'assessore, sia la dottoressa Anna Maria Candela, perché mi hanno suggerito e hanno con me concordato questo emendamento molto importante, che costituisce una nuova figura molto sentita sul territorio.

Ringrazio, quindi, per quest'apertura e larghezza di vedute.

PRESIDENTE. Consigliere Laddomada, abbiamo già approvato il suo emendamento precedente. Siamo all'articolo 4-ter. Ringrazi, quindi, l'Assemblea per averlo già approvato.

LADDOMADA. Stabiliamo allora che, invece di effettuare la dichiarazione di voto, mi sono espresso favorevolmente ora.

PRESIDENTE. Sull'articolo 4-ter, invece, l'assessore si è espressa in termini contrari.

FRIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRIOLO. Signor Presidente, signori consiglieri, intervengo per sottolineare il mio dissenso dal parere testé espresso. Tecnicamente è previsto dal decreto legislativo n. 229, all'articolo 8-ter, comma 3, che per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie è necessaria la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione.

Se non approvassimo questo emendamento, ci sottrarremo dunque ai compiti della Regione. Vi sarebbe un proliferare incondizionato di strutture e, come al solito, saremmo costretti a regolamentare con atti successivi. Personalmente, ritengo sia meglio regolamentare prima.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento.

Non è approvato.

art. 5

(Titoli per l'acquisto di servizi)

1. Il comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 19/2006 è sostituito dal seguente:

“1. I Comuni possono assicurare, su richiesta, le prestazioni assistenziali mediante titoli validi per l'acquisto di servizi socio-assistenziali presso i soggetti autorizzati e iscritti al relativo registro regionale, ai sensi dell'art. 53 della presente legge, al fine di garantire un percorso assistenziale attivo d'integrazione e reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 8) aggiuntivo dell'articolo 5-bis, a firma dell'assessore Gentile, del quale do lettura: «*Art. 5/bis. Proroga delle autorizzazioni provvisorie di cui all'art. 49 della l.r. n. 19/2006*

“1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 lett. a) dell'art. 20 della l.r. n. 19/2010, per

il conseguimento della autorizzazione definitiva al funzionamento per le strutture e i servizi in possesso di autorizzazione provvisoria di cui all'art. 49 della l.r. n. 19/2006, il termine ultimo è spostato a conclusione dei lavori, e in ogni caso non oltre il 6 febbraio 2014, per tutte le strutture e i servizi che abbiano già ottenuto con provvedimento espresso del Comune competente la proroga della autorizzazione provvisoria in applicazione dell'art. 42 della l.r. n. 38/2011 e che dimostrano di avere avviato il cantiere di esecuzione dei lavori di adeguamento entro il 6 febbraio 2013. La Giunta Regionale con proprie direttive definisce le procedure che i Comuni dovranno espletare per revocare le preesistenti autorizzazioni al funzionamento, per le strutture e i servizi per i quali non ricorrano le condizioni per la proroga”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art.6

(Autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi di cui alla l.r. 19/2006)

1. Il comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 è sostituito dal seguente:

“1. I Comuni competenti per territorio autorizzano al funzionamento le strutture e i servizi socio assistenziali e socio sanitari sulla base dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali individuati dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all'art. 64, accertati sulla base di idonea documentazione e sopralluogo diretto presso le sedi da autorizzare”.

2. Il comma 10 dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 è abrogato.

3. L'articolo 51 della l.r. 19/2006 è sostituito dal seguente: “*art. 51(Comunicazione avvio attività)* 1. In deroga a quanto disposto all'articolo 63 i servizi di cui all'articolo 46 comma 1, a eccezione di quelli previsti dalla lettera a) e dalla lettera e), possono essere erogati, previa comunicazione di avvio dell'attività da

parte del titolare e/o gestore che attesti il possesso di tutti i requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 64 della presente legge, presentata con le modalità stabilite dallo stesso regolamento.

2. A seguito della comunicazione di avvio dell'attività il Comune competente per territorio, fatti i dovuti accertamenti, provvede ad autorizzare al funzionamento il servizio, ai sensi dell'articolo 49, ovvero ne dispone la cessazione qualora sia accertata la difformità rispetto agli standard qualitativi disposti dallo stesso regolamento."

4. Il comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 19/2006 è sostituito dal seguente:

"1. Il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento vigila sulla permanenza dei requisiti necessari all'esercizio delle attività autorizzate, così come definiti dalla presente legge e dal relativo Regolamento di attuazione di cui all'art. 64. A tal fine effettua, annualmente, visite ispettive *in loco* e acquisisce una dichiarazione resa in autocertificazione con la quale i titolari delle strutture e dei servizi autorizzati al funzionamento attestano che non vi sono state modifiche circa i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali alla base dell'autorizzazione al funzionamento."

5. Al comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 19/2006 sono cassate le seguenti parole:

"e la pone tra i criteri preferenziali per la valutazione delle proposte nelle procedure di affidamento dei servizi di cui all'art. 55, secondo quanto disciplinato nel regolamento regionale di cui all'art. 64."

6. Il comma 3 dell'articolo 52 della l.r. 19/2006 è abrogato.

7. Il comma 4 dell'articolo 60 della l.r. 19/2006 è abrogato.

8. Il comma 7 dell'articolo 53 della l.r. 19/2006 è sostituito dal seguente:

"7. La pubblicità delle strutture e dei servizi iscritti nei registri regionali è assicurata attraverso la piattaforma informatica dedicata accessibile *on line*, con aggiornamento costante. L'elenco delle strutture e dei servizi

autorizzati al funzionamento al 31 dicembre di ciascun anno è predisposto dal competente Servizio regionale e reso disponibile *on line* entro il 31 gennaio dell'anno successivo".

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 9), a firma dei consiglieri Palese, Di Gioia, Vadrucci, Damone e altri, del quale do lettura: «All'art. 6, comma 3, dopo le parole "fatti i dovuti accertamenti" sono aggiunte le seguenti parole "entro 30 giorni."»

All'art. 6, comma 3, è aggiunto il seguente periodo, dopo il secondo comma dell'art. 51: "Qualora il Comune non provveda nel termine sopra indicato ad eseguire i dovuti accertamenti, è fatto salvo il principio di cui all'art. 20, comma 3 della L. 241/90 s.m.i.».

Ha facoltà di parlare l'assessore Gentile.

GENTILE, *assessore al welfare*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

art. 7

(Accreditamento delle strutture e dei servizi di cui alla l.r. 19/2006)

1. Il comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 19/2006 è sostituito dal seguente:

"1. L'accreditamento risponde al fine di promuovere la qualità del sistema integrato d'interventi, garantire l'appropriatezza delle prestazioni e favorire la pluralità dell'offerta dei servizi assicurati mediante titoli d'acquisto".

2. Il comma 2 dell'articolo 54 della l.r. 19/2006 è sostituito dal seguente:

"2. L'accreditamento è la procedura attraverso la quale l'ente pubblico, per particolari tipologie di strutture e servizi richiede il pos-

nesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, secondo i criteri e le procedure che sono definite nel Regolamento regionale di cui all'art. 64 della presente legge".

3. Il comma 4 dell'articolo 54 della l.r. 19/2006 è sostituito dal seguente:

"4. L'accreditamento ha validità su tutto il territorio regionale e attribuisce ai soggetti pubblici e privati l'idoneità ad erogare prestazioni sociali e socio sanitarie a fronte di titoli di acquisto rilasciati dai Comuni agli aventi diritto».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 8

*(Modifiche all'art. 69
della l.r. 19/2006)*

1. Il comma 2 dell'articolo 69 della l.r. 19/2006 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dall'anno 2012 le risorse vincolate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al comma 1 sono allocate sui seguenti capitoli del bilancio annuale:

a) capitolo 784025 "FNPS (L. n. 328/2000) – Trasferimenti ai Comuni e alle Province per il Piano regionale delle politiche sociali", unità previsionale di base 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione";

b) capitolo 784026 "FNPS (L.n. 328/2000) – Azioni di sistema di iniziativa regionale (articolo 67, comma 3)", unità previsionale di base 5.1.1 "Interventi regionali in materia di servizi socio assistenziali";

c) capitolo 785050 «FNPS (L.n. 328/2000) – Azioni sperimentali e innovative di iniziativa regionale (articolo 18, comma 2)", unità previsionale di base 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione";

d) capitolo 785040 "FNPS (L.n. 328/2000) – Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali – artt. 13 e 14 della l.r. n. 19/2006", unità previsionale di base 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione";

e) capitolo 784040 "Spese per interventi in

favore di famiglie e prima infanzia – art. 67, comma 5 della l.r. n. 19/2006", unità previsionale di base 5.1.1 "Interventi regionali in materia di servizi socio assistenziali".

2. Il comma 3 dell'articolo 69 della l.r. n. 19/2006 è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dall'anno 2012 le risorse autonome previste dalla legge di bilancio annuale sono allocate sui seguenti capitoli:

a) capitolo 784010 "Fondo globale per i servizi socio-assistenziali", unità previsionale di base 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione", al quale confluiscono annualmente le risorse, nella misura non superiore al 10% del Fondo medesimo e comunque non superiore allo stanziamento previsto nel bilancio 2006, per il concorso al finanziamento delle spese di funzionamento sostenute dai Comuni per il funzionamento delle Case di riposo ex ONPI di Bari e San Vito dei Normanni (Legge n. 649/1968, legge n. 764/1975 e L. R. n. 37/1994), e della Casa di riposo dei profughi di Bari (L. R. n. 28/1979), da ripartire tra i Comuni proporzionalmente al numero di ospiti presenti nella struttura alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione dei contributi";

b) capitolo 785000 "Azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà", unità previsionale di base 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione";

c) capitolo 785010 "Fondo per la prima dote per i nuovi nati fino al trentaseiesimo mese di vita", unità previsionale di base 5.1.1 "Interventi regionali in materia di servizi socio assistenziali";

d) capitolo 785020 "Interventi per la connettività sociale e l'integrazione scolastica ed extrascolastica dei disabili", unità previsionale di base 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione";

e) capitolo 784011 "Sostegno a favore dei soggetti affetti da dislessia (art. 21 legge bilancio 2010)", unità previsionale di base 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione".

3. Dopo il comma 3 dell'art. 69 della l.r. 19/2006 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Sono soppressi dall'anno 2012 i trasferimenti alle ASL a valere sul Fondo globale per i servizi socio assistenziali di cui alla lett. a) del comma 3, per il rimborso delle spese extrasanitarie sostenute per interventi di trapianto, di cui alla l.r. n. 25/1996. I Comuni di residenza possono intervenire con contributi economici per le medesime finalità, nei limiti della propria disponibilità finanziaria e fermi restando gli oneri di spesa sanitaria a carico del Fondo sanitario regionale, come previsto al comma 4 della medesima l.r. n. 25/1996”».

A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti (n. 10), a firma dell'assessore Gentile. Do lettura del primo emendamento: «1. Al comma 1 dell'art. 8 la parola “2012” è sostituita con la parola “2013”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Do lettura del secondo emendamento: «1. Al comma 2 dell'art. 8 la parola “2012” è sostituita con la parola “2013”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Do lettura del terzo emendamento: «Il testo del comma 3 dell'art 8 del DDL n. 36/2011 è così sostituito: “Dopo il comma 3 dell'art. 69 della l.r. n. 19/2006 è aggiunto il seguente comma 3-bis: ‘3-bis. Sono soppressi i trasferimenti alle ASL di cui alla l.r. n. 25/1996 e s.m.i. per il rimborso delle spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per interventi di trapianto sostenute a partire dall'anno 2012, già erogati a valere sul Cap. 781076 – UPB 51.2. Per il suddetto rimborso i Comuni di residenza hanno la facoltà di intervenire con contributi economici nei limiti della propria disponibilità finanziaria”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

art. 9

(Nuove norme in materia di riforma delle II.PP.A.B.)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 (Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone) e s.m.i., è sostituito dal seguente:

“4. La Regione laddove accerti la mancata attuazione del piano di risanamento dell'ente, dispone, ai sensi dell'art. 39, una verifica istruttoria dell'attività svolta al fine di valutare le cause del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.

La Regione, a seguito della verifica, può attivare con atto motivato, uno dei seguenti procedimenti:

a) la concessione di un termine per la modulazione, l'adeguamento e la conclusione del piano di risanamento;

b) la concessione di un termine per una nuova istanza di trasformazione, in una delle tipologie previste dall'art. 2 comma 1 ovvero procedere a fusione con altro ente con le modalità di cui all'art. 9 della presente legge e secondo le modalità ivi indicate;

c) la concessione di un termine per l'attivazione delle procedure di estinzione;

d) la nomina di un Commissario che provveda in via sostitutiva.”

2. All'art. 13 della l.r. n. 15/2004 e s.m.i., dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

3-ter. Nell'ipotesi in cui il procedimento di estinzione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non dovesse pervenire a definizione, a seguito di manifesta indisponibilità degli enti come individuati al comma 2 al subentro in ogni rapporto giuridico attivo o passivo, su proposta motivata del consiglio di amministrazione in carica ovvero del commissario straordinario, la Giunta regionale dispone la

messa in liquidazione delle Istituzioni estinte di cui al comma 2, nominando contestualmente un commissario liquidatore per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile una sola volta per il medesimo periodo. Il regolamento regionale di cui all'art. 43 definisce le modalità operative di svolgimento delle attività del commissario liquidatore».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 10

(Valorizzazione del patrimonio immobiliare delle ASP)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 25 della l.r. 15/2004 sono aggiunti i seguenti:

“9-bis. I competenti uffici dell'Assessorato al Welfare della Regione Puglia possono promuovere la costituzione di uno o più fondi immobiliari finalizzati alla valorizzazione dei beni immobili non strumentali delle Aziende di Servizi alla Persona aventi sede nel territorio regionale. I valori e le ipotesi di gestione dei detti fondi immobiliari sono oggetto di specifici accordi fra Regione ed Aziende di Servizi alla Persona, approvati previa deliberazione rispettivamente della Giunta regionale e degli organi d'amministrazione delle Aziende di Servizi alla Persona”.

“9-ter. Al fine di incentivare la costituzione dei fondi immobiliari di cui al comma precedente:

a) la Regione Puglia assume il ruolo di coordinamento ed assistenza tecnica per l'intero iter di costituzione di detti fondi immobiliari anche promuovendo la sottoscrizione di quote di detti fondi immobiliari da parte di altri organismi di diritto pubblico, investitori istituzionali e soggetti appartenenti al settore del privato sociale;

b) ai beni immobili individuati con deliberazione dell'organo d'amministrazione delle Aziende di Servizi alla Persona, oggetto di conferimento ai fondi di cui al comma 9-bis, si applicano le medesime disposizioni di cui

all'art. 58 del D.L. 112/2008 e dell'art. 5 della l.r. n. 5/2010;

c) per gli atti dispositivi sui beni immobili finalizzati al conferimento degli stessi ai fondi di cui al comma 9-bis, la procedura di cui all'art. 26 “Controllo sugli atti di natura patrimoniale” della l.r. n. 15/2004 si considera assolta con la sottoscrizione degli accordi di cui al comma 9-bis;

d) con la sottoscrizione degli accordi di cui al comma 9-bis, una delle Aziende di Servizi alla Persona può essere individuata quale mandataria ovvero stazione unica appaltante della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione delle Società di Gestione del Risparmio affidatarie della istituzione e gestione di tali fondi”.

Comunico che l'emendamento (n. 11) a firma dei consiglieri Palese, Di Gioia, Vadrucchi, Damone e altri, del quale do lettura: «L'art. 10 è soppresso» è ritirato.

È stato presentato un subemendamento, del quale do lettura: «Dopo la lettera d) aggiungere “gli atti di cui sopra sono sottoposti al parere della Commissione consiliare competente”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

art. 11

(Vigilanza e controllo sulle ASP)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 15/2004 e s.m.i. sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Le aziende pubbliche di servizi alla persona procedono agli affidamenti per gli acquisti di beni e servizi con procedure di gara ad evidenza pubblica. Per gli affidamenti di servizi procedono in coerenza con i principi di cui al comma 1 dell'art. 55 della l.r. n. 19/2006. Per l'acquisto di beni, le Aziende, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, si

avvalgono, in via prioritaria, della centrale unica di acquisto territoriale della Regione Puglia, di cui all'art. 54 della l.r. 4/2010, ovvero ne utilizzano i relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione».

“1-ter. Le deliberazioni e tutti gli atti relativi alle procedure di evidenza pubblica di valore superiore ad euro ventimila sono trasmessi, entro trenta giorni dalla data di adozione, alle strutture regionali competenti dell'Assessorato al *Welfare* della Regione Puglia, che potranno agire secondo i poteri di cui all'art. 39, comma 1 della l.r. n. 15/2004 e s.m.i.”.

2. Al comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 15/2004, dopo le parole “dell'azienda adotta” sono cassate le seguenti: “su proposta del Direttore generale”.

3. Il comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:

“2. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui al comma 1 possono essere richiesti atti e documenti, disposte le necessarie ispezioni e nominate Commissioni di inchiesta. All'esito di dette attività, il Dirigente del Servizio Politiche per il Benessere delle Persone e Pari Opportunità della Regione, fermo restando quanto previsto dal comma 3, può irrogare agli amministratori dell'azienda una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma non inferiore a euro millecinquecento e non superiore a euro quindicimila, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 10 della L. n. 689/1981 e s.m.i. I proventi delle sanzioni sono devoluti a favore della Regione Puglia”».

È stato presentato un emendamento (n. 12), a firma dei consiglieri Palese, Di Gioia, Vadrucchi, Damone e altri, del quale do lettura: «All'art. 11, comma 3, è soppresso il seguente periodo: “All'esito di dette attività, il Dirigente del Servizio Politiche per il Benessere delle Persone e Pari Opportunità della Regione, fermo restando quanto previsto dal comma 3, può irrogare agli amministratori dell'azienda

una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma non inferiore a euro millecinquecento e non superiore a euro quindicimila, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 10 della L. n. 689/1981 s.m.i. I proventi delle sanzioni sono devoluti a favore della Regione Puglia”».

Ha facoltà di parlare l'assessore Gentile.

GENTILE, *assessore al welfare*. Avremmo dovuto sopprimere il fondo immobiliare...

PRESIDENTE. Stiamo parlando dell'articolo 11 e dell'emendamento n. 12.

GENTILE, *assessore al welfare*. No. Per evitare confusione, ho dichiarato di essere favorevole alla soppressione dell'articolo sul fondo immobiliare.

PRESIDENTE. Qui invece parliamo della soppressione di un periodo del comma 3 dell'articolo 11.

DI GIOIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOIA. Signor Presidente, è piuttosto coerente con quanto abbiamo affermato. Nel momento in cui viene eliminato questo capoverso, la parte esplicativa di fatto non ha più senso, quindi tutto l'articolo cade. Diversamente, rimarrebbero le modalità attuative rispetto a questo periodo, che invece viene soppresso.

GENTILE, *assessore al welfare*. Parliamo di numeri e di questioni diverse. Chiedo scusa, forse si è verificato un errore nell'impaginazione degli articoli...

DI GIOIA. Ci sono due versioni: in una si parla dell'articolo 10 e nell'altra dell'articolo 11.

Anch'io le ho entrambe.

GENTILE, *assessore al welfare*. La valorizzazione del patrimonio immobiliare è stata definita. Vi è poi il discorso della vigilanza e del controllo sulle ASP. C'è un errore di numerazione o di impaginazione.

Abrogiamo il comma 3, escludendo la sanzione amministrativa.

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a considerare il testo licenziato e inviato in Consiglio dalla Commissione.

PALESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALESE. Signor Presidente, c'è un errore anche rispetto all'articolo precedente. Il subemendamento precedente si riferisce all'articolo 9.

PRESIDENTE. L'emendamento che avevamo votato come subemendamento aggiuntivo all'articolo 10 va votato, invece, come subemendamento all'articolo 9.

All'articolo 9, a parziale modifica di quanto già votato, bisogna aggiungere il seguente emendamento: «Dopo la lettera d) aggiungere: "Gli atti di cui sopra sono sottoposti al parere della Commissione consiliare competente"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Viene riproposto ora, all'articolo 10, l'emendamento soppressivo dell'intero articolo a firma dei consiglieri Palese, Di Gioia, Vadrucci, Damone e altri.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Riprendiamo l'emendamento n. 12 all'articolo 11.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 13) aggiuntivo dell'articolo 11-*bis*, a firma dell'assessore Gentile e dei consiglieri Epifani e Martarelli, del quale do lettura: «*Art. 11/bis*. 1. Il comma 3-*octies* dell'art. 8 della L.R. n. 26/2006, così come aggiunto dall'art. 10 della L.R. n. 4/2010 "Norme in materia di residenze socio-sanitarie assistenziali-Modifiche all'art. 8 della L.R. n. 26/2006 urgenti in materia di sanità e servizi sociali", viene così integrato:

3-*octies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i direttori generali procedono alla stipula degli accordi contrattuali sostitutivi delle convenzioni in essere, anche se scadute e in regime di proroga, e comunque nei limiti dei posti letto mediamente utilizzati nell'ultimo biennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per convenzioni in essere si intendono anche le convenzioni con le residenze socio-sanitarie assistenziali non classificate ai sensi del R.R. n. 1/97. Ai fini della continuità assistenziale, le convenzioni già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono sostituite mediante stipula degli accordi contrattuali anche nelle more del conseguimento di una maggiore offerta di servizi rispetto a quelli minimi regolamentari e anche in assenza di ulteriore fabbisogno nel distretto sociosanitario di riferimento, a valere sul fabbisogno complessivo del territorio aziendale e tenuto conto della popolazione standardizzata con l'indice di vecchiaia.

2. Il comma 3-*nonies* dell'art. 8 della L.R. n. 26/2006, così come aggiunto dall'art. 10 della L.R. n. 4/2010 "Norme in materia di residenze socio-sanitarie assistenziali -Modifiche all'art. 8 della L.R. n. 26/2006 urgenti in ma-

teria di sanità e servizi sociali”, viene così sostituito:

3-*nonies*. Gli accordi contrattuali per i posti letto non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della riserva di cui al comma 3-*octies*, devono rispettare i criteri di priorità di cui al comma 3-*septies*».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 12

(Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 1)

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 25 febbraio 2010, n.1 (Istituzione del fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro), le parole: “vittime di incidenti mortali avvenuti, nel territorio regionale, sui luoghi di lavoro”, sono sostituite dalle seguenti: “vittime di incidenti mortali avvenuti sui luoghi di lavoro”.

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 1/2010 le parole: “le famiglie di cittadini immigrati deceduti a seguito di incidenti sui luoghi di lavoro avvenuti nel territorio regionale”, sono sostituite dalle seguenti: “le famiglie di cittadini immigrati residenti o domiciliati in Puglia, deceduti a seguito di incidenti sui luoghi di lavoro”.

3. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 1/2010 le parole: “lettera b)”, sono sostituite dalle seguenti: “lettera a)”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 14) aggiuntivo dell'articolo 12-*bis*, a firma dei consiglieri Friolo, Palese, Di Gioia, Vadrucchi e altri, del quale do lettura: «Art. 12-*bis* (Modifiche all'art. 2 della l.r. n. 2 del 25/02/2010)

All'art. 2 della l.r. 25/02/2010 n. 2 “Istituzione del fondo regionale per il sostegno non autosufficienti e loro nuclei familiari”, sono aggiunti i seguenti commi:

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, emana e adotta il piano annuale regionale per la cura e l'assistenza dei malati di Alzheimer e altre forme di demenza, come elaborato dalla Commissione regionale Alzheimer di cui all'art. 11 della l.r. 10 luglio 2006, n. 19, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.”

3-*bis*. Il piano di cui al presente comma 3 trova copertura finanziaria nel fondo di cui all'art. 10 della l.r. 25.02.2010 n. 2 e nei finanziamenti che la Giunta Regionale dispone annualmente di assegnare alle ASL con specifico vincolo di spesa nell'ambito dei fondi assegnati con il DIEF annualmente approvato dalla Giunta Regionale per fornire gli indirizzi economico-finanziari alle ASL”».

Ha facoltà di parlare l'assessore Gentile.

GENTILE, *assessore al welfare*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 15), aggiuntivo dell'articolo 12-*ter*, a firma del consigliere Lonigro, del quale do lettura: «Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2010 “Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali” è così modificato:

Eliminare al primo rigo dopo “di conferire animali” le parole “in strutture”; aggiungere dopo (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), le parole “in strutture”.

L'art. 44 della legge regionale n. 4 del 25/02/2010 è, pertanto, così riformulato: art. 44 (Divieto conferimento animali) 1. È fatto divieto di conferire animali di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), in strutture ubi-

cate fuori regione e al di fuori del comprensorio competente per ASL, visto l'articolo 5 della legge regionale 22 agosto 1989, n. 13 (Norme concernenti la materia veterinaria), il quale stabilisce che le funzioni in materia veterinaria, non espressamente attribuite alla competenza dello Stato o della Regione, sono esercitate dai comuni, che si avvalgono delle rispettive unità sanitarie locali».

Ha facoltà di parlare l'assessore Gentile.

GENTILE, *assessore al welfare*. Signor Presidente, la materia in oggetto non è di competenza mia, ma dell'assessore alla salute.

LONIGRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONIGRO. Si coglie l'occasione di questo disegno di legge per correggere una norma che riguarda i rifugi degli animali nelle strutture. Così come è scritto, essa ha dato adito ad alcuni Comuni di prendere gli animali e mandarli nei rifugi o nei canili privati fuori regione, con determinati contenziosi e anche con una sentenza.

Questo emendamento serve a spostare le parole "in strutture". Si è verificato un errore nella formulazione dell'articolo vigente, in cui le parole "in strutture", comprese nell'attuale norma di legge, poste nel contesto "conferire gli animali in strutture di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 40 del 2010" davano adito a un contenzioso che intendiamo eliminare.

Parliamo di strutture, non di persone, che riguardano gli animali. Intervenire significa cogliere l'opportunità di una legge per correggere questa situazione. Diversamente, quando ce ne occuperemo? L'emendamento non produce nulla e non crea alcun problema a questa legge sulle strutture socio-sanitarie.

PALESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALESE. Signor Presidente, in riferimento al disegno di legge che abbiamo esaminato in precedenza, abbiamo trovato la possibilità dell'attinenza relativamente alle infrastrutture e alla natura urbanistica. Onestamente, pongo tre ordini di problemi.

Quanto al randagismo, non penso che la situazione sia trasparente in tutta la nostra Regione e forse neanche in tutto il Paese. Penso ai canili. Il tema sollevato è totalmente fuori dall'argomento in esame.

Capisco quanto sostiene il collega e vi pongo anche attenzione, ma ci troviamo nella condizione di affrontare l'argomento con un'impreparazione assoluta, sebbene lui conosca benissimo la materia. Presenterà una proposta di legge.

Del resto, manca l'assessore competente. Non sappiamo quale sia la situazione degli istituti zoo profilattici, né abbiamo alcuna informazione in proposito.

PRESIDENTE. Invito il collega Lonigro a ritirare l'emendamento, perché non è compatibile con il disegno di legge che stiamo approvando.

LOSAPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Signor Presidente, affermare che non è compatibile non vale soltanto per i giorni pari rispetto a quelli dispari. Questo aspetto riguarda l'Aula, la maggioranza, l'opposizione e il Governo. Eviterei, dunque, una discussione formale di questo genere. Altrimenti dovrei pentirmi di aver votato poco fa alcuni emendamenti che forse non erano da considerare del tutto omogenei.

Andiamo al merito della questione. Parliamo della modifica di una procedura amministrativa. Non ci sono *affaire*, né dazioni di denaro che rispondano a esigenze che, come il collega Lonigro ci ha riferito, provengono da alcune associazioni animaliste.

Presumibilmente, se fosse stato presente l'assessore alla sanità, essendo normalmente, come tutti noi, un po' impreparato rispetto alle emergenze, avrebbe dovuto chiedere aiuto ai propri funzionari. La presenza dell'assessore non è, quindi, una garanzia. Si tratta di un aspetto troppo specifico. Occorre far prevalere il buonsenso di queste operazioni.

Le perplessità dell'opposizione hanno la loro rilevanza, e naturalmente chiederei loro di mantenere un certo garbo, ma invito il Governo e l'assessore a osservare che siamo consapevoli del fatto che l'aggancio non è quello giusto e legittimo.

D'altra parte, poiché non avremo altre occasioni di trattarne e dal momento che stiamo parlando di un'iniziativa che proviene da un collega, peraltro dello stesso territorio dell'assessore, che è fra i più puntuali nell'adempiere ai propri compiti di Aula, gradirei un'attenzione rispetto alle esigenze poste dal collega Lonigro.

PRESIDENTE. Una parte dell'Assemblea ritiene legittimamente che il problema possa essere portato all'attenzione e lasciato alla valutazione dei colleghi. L'auspicio è che i colleghi accettino, dopo l'intervento dell'assessore, di porlo in votazione.

Nel merito la questione è molto semplice.

PALESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALESE. Signor Presidente, la questione non è tanto semplice, invece. Attenzione, non conosciamo la dimensione del fenomeno, al di là delle degenerazioni. La norma stabilisce quanto segue: «È fatto divieto di conferire animali, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 3 aprile 1995, n. 12, in strutture ubicate fuori regione». Attualmente siamo nelle condizioni di avere strutture e di accoglierli tutti?

Lo sto chiedendo a me stesso. Prestiamo attenzione a ciò che legiferiamo. Non vorrei che scoppiasse, seppur in buona fede, un caso.

LOSAPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Altrettanto in buona fede, leggo l'articolo 44 della legge. La parte "È fatto divieto di conferire animali in strutture, di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12, ubicate fuori dalla regione" diventerebbe "È fatto divieto di conferire animali, di cui agli articoli 8 e 9, in strutture ubicate fuori dalla regione".

Dov'è il problema? Qual è lo scandalo? È stato spiegato il motivo della rettifica: ci potrebbero essere interpretazioni sulle parole "ubicate fuori dalla regione" che avvierebbero un contenzioso, in particolare tra alcune amministrazioni e alcune associazioni animaliste. Si è sollecitato di rimettere in ordine la questione. Il senso letterale e quello formale coincidono tra loro. Di che cosa stiamo parlando?

PRESIDENTE. Si tratta di una questione lessicale, dal punto di vista dell'applicabilità corretta o meno dell'articolo 44. Dalla lettura si evince che si tratta della possibilità di interpretare correttamente e senza equivoci la norma.

PALESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALESE. Signor Presidente, per aderire all'invito a cercare di venire incontro – non voglio ledere nessuno – alla richiesta, svolgo due precisazioni. In primo luogo – notate la buona volontà – suggerisco di elaborare un Titolo II della legge e di lasciarlo a parte completamente.

Elaboriamo almeno un Titolo II, in quanto non potremmo mettere al centro della legge sui servizi sociali questa norma e continuare con altre. Chiudiamo quel discorso.

Nel frattempo, però, ribadisco un concetto: il Presidente del Consiglio, l'assessore, il Go-

verno regionale assumano un'iniziativa affinché ci possa essere un'interlocuzione con il funzionario dell'assessorato regionale alla sanità – se non sbaglio, dovrebbe essere il dottor Longo – per capire se lo possiamo fare, per avere una certezza. Più di questo, onestamente, non si può fare.

Sto invitando alla prudenza. Può darsi che il funzionario ci riferisca molto più del collega Lonigro. Attenzione, però, perché questa è una materia delicatissima. Lo rilevo a fin di bene. È acquisito il “sì” rispetto all'invito del collega Losappio. Anzi, propongo di metterlo in ordine e di elaborare il Titolo II.

PRESIDENTE. Accantoniamo, dunque, l'emendamento ed eventualmente ne facciamo un articolo *ad hoc*, sistemando anche le norme urgenti in materia socio-assistenziale. Per il momento, quindi, soprassediamo.

Aggiungiamo pertanto: «e modifiche alla legge 25 febbraio 2010, n. 4».

art. 13

*(Modifiche alla legge regionale
16 aprile 2007, n.10)*

1. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 16 aprile 2007, n.10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007 – 2009 della Regione Puglia) è sostituito dal seguente:

“2. La Regione annualmente, nei limiti della disponibilità in bilancio, eroga alle ASL i fondi necessari alla realizzazione degli interventi terapeutico-riabilitativi, ripartendoli in modo proporzionale alla popolazione residente nel territorio di ciascuna ASL”.

2. Il comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 10/2007 è abrogato.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 14

*(Modifiche alla legge regionale
21 marzo 2007, n.7)*

1. All'art. 22 della legge regionale 21 mar-

zo 2007, n.7 (Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia), la parola: “Albo” è sostituita dalla seguente: “Registro”.

2. Al termine del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 7/2007 sono aggiunte le seguenti parole: “che è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, entro il 30 giugno, con gli aggiornamenti intervenuti.”

3. Al comma 3 dell'art. 22 della l.r. 7/2007 sono cassate le seguenti parole: “che avviene annualmente previa pubblicazione di un bando regionale”».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 15

*(Interventi residuali
per gli hanseniani)*

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11 (Disposizioni sostitutive e integrative della L.R. 4 ottobre 1989, n. 14) è abrogato.

2. Al fine di assicurare la continuità assistenziale per le persone affette da morbo di Hansen e i loro familiari residenti sul territorio pugliese, e fino a naturale estinzione di detto obbligo, la Regione Puglia assegna un finanziamento annuale determinato nella misura dell'1% del Fondo Globale Socioassistenziale di cui all'art. 69, comma 3, lett. a) della l.r. 19/2006 da ripartire tra i Comuni di residenza sulla base del numero degli aventi diritto rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 16

*(Modifica dell'art. 14
della l.r. n. 19/2006)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 19/2006 è aggiunto il seguente:

“6-bis. L'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali promuove specifiche collaborazioni anche mediante la stipula di apposite

convenzioni, con istituzioni pubbliche e private *non profit* iscritte negli appositi registri regionali al fine di perseguire le funzioni di cui al comma 1, nell'area delle diverse abilità e delle patologie invalidanti"».

È stato presentato un emendamento (n. 16), a firma dei consiglieri Palese, Vadrucci, Di Gioia, Damone e altri, del quale do lettura: «L'art. 16 è soppresso».

Ha chiesto di parlare il consigliere Palese. Ne ha facoltà.

PALESE. È difficile immaginare convenzioni non a titolo oneroso. Dovremmo scrivere: "mediante la stipula di apposite collaborazioni a titolo non oneroso".

PRESIDENTE. È stato presentato un subemendamento, del quale do lettura: «L'Osservatorio regionale delle politiche sociali promuove – a questo punto interviene il subemendamento – a titolo non oneroso per le pubbliche amministrazioni specifiche collaborazioni».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

art. 17

(Centro regionale dell'Audiolibro)

1. La Regione promuove la istituzione del Centro Regionale dell'Audiolibro, che si rivolge a coloro i quali per patologia o per l'età avanzata hanno gravi problemi di vista ed anche tutte le persone non autosufficienti che hanno difficoltà di lettura, al fine di promuovere le tradizioni e la cultura accessibile, con funzioni didattiche e di scambio intergenerazionale.

2. Il Centro Regionale dell'Audiolibro offre i propri servizi a istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, biblioteche pubbliche e private, strutture socioassistenziali e sociosa-

nitarie, ASL, Enti Locali, istituti specializzati all'assistenza di disabili, associazioni di famiglie e organizzazioni di volontariato e di promozione sociale per lo svolgimento delle attività di raccolta, catalogazione e prestito a titolo gratuito degli audiolibri rivolti a finalità didattiche, quali testi universitari, dispense, libri, raccolte, che vengono realizzati all'interno dello stesso Centro con l'apporto dei volontari, donatori di voce.

3. Gli audiolibri prodotti dal Centro non sono commercializzabili.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 la Regione attribuisce annualmente all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – Consiglio Regionale Pugliese, con vincolo di destinazione al Centro regionale dell'Audiolibro, un contributo annuo per l'attivazione e il funzionamento del Centro medesimo, nell'ambito dello stanziamento annuale di cui al Cap. 785120 e comunque in misura non superiore al 30% dello stanziamento medesimo.

5. L'attività del Centro Regionale del Libro Parlato è sottoposta alla vigilanza della Regione Puglia – Assessorato al *Welfare*.

È stato presentato un emendamento (n. 17), a firma dell'assessore Gentile, del quale do lettura: «1. Al comma 4 dell'articolo 17 la parola "2012" è sostituita con la parola "2013"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 18), aggiuntivo dell'articolo 17-bis, a firma dell'assessore Gentile, del quale do lettura: «Art. 17-bis (Modifiche all'art. 18 della l.r. 28.12.2012, n. 45) 1. Il comma 1 dell'art. 18 è così modificato:

“Al fine di dare sostegno alle famiglie con a carico pazienti che si trovano in stato vege-

tativo (SV) o di minima coscienza (SMC), nell'ambito dello stanziamento previsto al Cap. 785060 "Spese per l'attuazione di iniziative relative al Fondo per le non Autosufficienze di cui all'art. 1 co. 1264 della l.r. 296/2006" – UPB 5.2.1, è assicurata la corresponsione di un assegno di cura non inferiore a 500,00 euro mensili per soggetto avente diritto».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 19), aggiuntivo dell'articolo 17-ter, a firma dell'assessore Gentile, del quale do lettura: «Art. 17-ter (Modifiche all'art. 19 della l.r. 28.12.2012, n. 45) 1. L'art. 19 della l.r. n. 28.12.2012, n. 45, è abrogato».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Riprendiamo l'emendamento a firma del collega Lonigro.

LONIGRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONIGRO. Il tema in esame è comunque da affrontare e approfondire. Personalmente, sono contrario al fatto che i cani dalla Puglia vadano in strutture private fuori dalla regione. In ogni caso, infatti, non si spostano gratis. I Comuni devono pagare la cosiddetta retta per i cani.

Poiché questo tema deve essere affrontato e l'assessore non è presente, ritiro l'emendamento, con l'impegno dell'assessorato di poter riaffrontare l'argomento, che credo sia piuttosto serio, nelle prossime sedute.

PRESIDENTE. Condivido il suo appello. Ritengo che sia quanto mai urgente che il Governo regionale prenda in considerazione la possibilità di finanziare anche alcuni canili pubblici, perché quello del randagismo

è un problema molto serio nella nostra regione.

Comunico che l'emendamento è ritirato.

LOSAPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Signor Presidente, il collega Lonigro ha compiuto un atto di cui gli va dato merito, come lei ha fatto. Tuttavia, lei ha aggiunto un'altra riflessione sulla quale concordo. Mi riferisco al fatto che questa Regione, con i suoi uffici, nonostante gli appelli e le inchieste giornalistiche che sono comparsi in quest'ultimo periodo, è indietro sul tema del randagismo e del modo in cui vengono trattati gli animali.

Indiscutibilmente, in questo quadro un ruolo importante è svolto dagli uffici, gli stessi che, per coincidenza, hanno espresso pochi giorni fa un parere negativo su una proposta di legge di uso della cannabis a fini terapeutici, mentre leggiamo oggi sui giornali, in particolare su un quotidiano, notizie sull'apertura di un centro privato che si muove in direzione di quella terapia nel Salento, sulla base di una delibera di Giunta regionale.

Gli uffici di questo assessorato dormono sull'uso della cannabis per fini terapeutici, così come sul problema del trattamento degli animali, ma, quando un Gruppo o un collega avanzano una proposta, si sottraggono in punta di diritto burocratico.

Consegno quest'osservazione all'Aula.

PRESIDENTE. L'Aula certamente la raccoglie e la rilancia, collega Losappio. Ciò che non fanno gli uffici può essere fatto dal Consiglio regionale, nella sua autonomia e autorevolezza. Pertanto, invito i colleghi a predisporre un provvedimento di legge.

Dopodiché, si inviterà il Governo regionale a trovare gli opportuni finanziamenti per aiutare i Comuni a realizzare canili mu-

nicipali per una civile accoglienza dei nostri animali.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, vi tedierò per un minuto, ma semplicemente per porgere i miei complimenti: avete trovato un tema nel quale la Regione non funziona. Finora, con la vostra autoreferenzialità, questa regione era la California dell'Italia del Sud...

PRESIDENTE. Tra cani ci si intende.

ZULLO. Almeno su questo argomento fate autocritica e ammettete che le cose non funzionano, ma ne attribuite la colpa agli uffici.

Ebbene, è l'insieme che non funziona. Il problema, caro Presidente, non sono i canili, ma le sterilizzazioni dei cani. È la prevenzione che non funziona nella sanità. La medicina veterinaria fa parte della prevenzione in generale e non funziona a causa di un malfunzionamento della sanità.

Ciò premesso, complimenti! Finalmente avete trovato una questione nella quale la Regione non ha funzionato...

PRESIDENTE. Grazie. Sono lieto di incontrare la sua approvazione.

ZULLO. Una volta tanto prendete coscienza di un vostro limite.

PRESIDENTE. Collega Zullo, sono lieto di incontrare la sua approvazione – è la prima volta che accade – e sono contento di averla incontrata sui canili, dove ci può essere posto per tutti.

Indico la votazione, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge «Norme urgenti in materia socio-assistenziale» nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi,
 Canonico, Capone, Caracciolo, Cervellera,
 Damone, De Biasi, Decaro, De Gennaro,
 Disabato,
 Epifani,
 Forte,
 Gentile, Gianfreda,
 Introna,
 Laddomada, Loizzo, Lonigro, Losappio,
 Maniglio, Marino, Matarrelli, Mazza,
 Mazzarano,
 Ognissanti,
 Pastore, Pelillo, Pellegrino, Pentassuglia,
 Romano,
 Stefano,
 Vendola, Ventricelli.

Si sono astenuti i consiglieri:

Alfarano,
 Boccardi,
 Camporeale, Caroppo,
 Di Gioia,
 Friolo,
 Gatta,
 Lospinuso,
 Palese,
 Sala,
 Tarquinio,
 Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	45
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33
Consiglieri astenuti	12

Il disegno di legge è approvato.

È stata avanzata richiesta d'urgenza dall'assessore Gentile.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.

È approvata.

Comunicazione dell'Assessore alle Opere Pubbliche sul mancato avvio dei lavori per la strada regionale n. 8

PRESIDENTE. Come d'intesa, do la parola all'assessore Amati perché svolga una comunicazione relativa alla strada regionale 8.

AMATI, *assessore alle opere pubbliche e alla protezione civile*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, mi è stato richiesto dall'Ufficio di Presidenza di rendere una breve informativa. Lo specifico per evitare che qualcuno possa pensare che mi sia inventato io di riferire all'Aula.

La Strada regionale 8, come è noto ai più, fu congegnata a metà degli anni Novanta con lo scopo di collegare un complesso sistema viario della Provincia di Lecce che ha un suo segmento nel tratto Lecce-San Foca.

Vi risparmio tutto il contenzioso che naturalmente si è generato. Mi sono occupato della vicenda quando, a seguito della sconfitta giurisdizionale del Ministero, il Ministero non si preoccupava di erogare le somme per poter avviare i lavori.

Finalmente, con un giudizio di ottemperanza, furono trasferiti i finanziamenti e, a quel punto, fu sottoscritto il contratto. Con la sottoscrizione del contratto alcuni interessati proposero ricorso dinanzi al giudice amministrativo, sollevando la questione dell'ambito di validità della valutazione di impatto ambientale.

Quell'argomento, sia pure in sede cautelare, è stato rigettato dal Tribunale amministrativo, ma allo stesso tempo, con una richiesta di parere all'Avvocatura regionale, si è chiesto se per avventura non vi fosse un vizio del procedimento. L'Avvocatura ha reso il suo parere e, in questo modo, ha dato conformità all'intero procedimento.

Nella giornata di ieri, anche a seguito di

plurime manifestazioni, si è provveduto a dare atto che il parere dell'Avvocatura era appagante nella prospettiva della soluzione di queste problematiche, ragion per cui si possono cominciare i lavori.

Questa è la vicenda. Immagino che tra pochi giorni al massimo cominceranno i lavori. Di conseguenza, dovrebbe risolversi la questione relativa alla Strada regionale 8.

Faccio presente che, fino a questo momento, è stata svolta la campagna di stampa in favore dei lavoratori per la realizzazione della Strada regionale 8. Nelle prossime giornate si terrà la campagna di stampa di coloro i quali sono contro la Strada regionale 8.

Non vorrei che, per altro verso, ci fossero altri colleghi che ci interpellassero sullo stesso argomento, chiedendoci di riferire all'Aula con riferimento a chi contesta quell'opera e magari – mi rivolgo simpaticamente al Vicepresidente Maniglio – aggiungessero in conclusione della loro comunicazione: «Riferisca l'assessore competente, pena le sue dimissioni».

Non vorrei questo, perché il mio punto di vista è che la strada deve essere realizzata. Chiaramente, se qualcuno oggi mi chiedesse se sono favorevole alla sua realizzazione, risponderei che non sono abituato a rispondere a domande ipotetiche. Stare al governo mi ha insegnato che le ipotesi eventualmente si coltivano nelle Accademie.

Grazie.

PRESIDENTE. La ringrazio. Penso che il consigliere Maniglio e i colleghi interessati a questa informativa si possano dichiarare, con me, soddisfatti.

Ordine del giorno a firma del Presidente Introna "Interventi a sostegno delle imprese artigiane e commerciali"

PRESIDENTE. È stato presentato, a firma del Presidente Introna, un ordine del giorno "Interventi a sostegno delle imprese artigiane e commerciali", del quale do lettura:

«Il Consiglio regionale della Puglia
considerato

- che le Associazioni Nazionali di categoria del Commercio e dell'Artigianato aderenti a "Rete Imprese Italia" (Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, CNA) hanno promosso unitariamente una giornata nazionale di mobilitazione per denunciare la crisi che penalizza le imprese italiane;

- che lunedì 28 gennaio in tutte le grandi città italiane si sono svolte iniziative e manifestazioni sui problemi del peso fiscale insostenibile, del lavoro, delle difficoltà di accedere al credito, degli intralci burocratici e della mancanza di infrastrutture moderne, che pesano sulle imprese, soprattutto nel Mezzogiorno;

preso atto

- della protesta simbolica della categoria, che sempre lunedì 28 gennaio ha simbolicamente consegnato le chiavi dei propri esercizi (oltre settemila quelle raccolte in Puglia) e dalle 18 hanno attuato una protesta spegnendo le luci dei rispettivi negozi urbani e attività;

esaminato

- il documento che "Rete Imprese Italia" ha sottoposto alle forze politiche in occasione della Giornata nazionale di mobilitazione e che indica le priorità per la prossima legislatura, individuando cinque campi principali di intervento: fisco, credito, semplificazioni, mercato del lavoro, infrastrutture ed energia;

consapevole

- dell'importanza delle categorie interessate, sotto ogni aspetto socioeconomico;

- del crollo dei consumi che a causa della recessione economica si abbatte pesantemente sulle imprese e minaccia la sopravvivenza di tante aziende;

- dei dati pesantemente negativi diffusi da Unioncamere, secondo i quali 364.972 imprese nel 2012 hanno cessato l'attività in Italia (mille al giorno, 24mila in più del 2011);

impegna

a) il Governo regionale a porre in essere tutte le attività urgenti a sostegno delle prote-

sta delle piccole e medie imprese artigiane e commerciali;

b) a farsi interprete presso il nuovo Governo e il nuovo Parlamento nazionale delle criticità del settore e delle richieste rivolte alla "politica" al fine di ottenere scelte e provvedimenti concreti, coerenti col ruolo determinante ai fini della ripresa economica che può essere interpretato da un tessuto imprenditoriale di piccole e medie imprese commerciali e artigianali, fittamente diffuse in tutto il territorio».

Come è noto, ieri nelle grandi città si sono svolte iniziative e manifestazioni sui problemi del peso fiscale insostenibile del lavoro e delle difficoltà per accedere al credito per quanto riguarda le piccole e medie aziende, soprattutto nel settore del commercio.

Ho partecipato ieri all'incontro, rappresentando il Consiglio regionale, e vi posso riferire che c'è un clima molto acceso. Ci sono grande delusione e rabbia, perché gli esercenti, soprattutto quelli delle piccole attività commerciali, denunciano a gran voce che non ce la fanno a sostenere la pressione fiscale, oltre che i disguidi che vengono dalla burocrazia.

Ho ritenuto, quindi, di proporre al Consiglio regionale un ordine del giorno con il quale il Consiglio regionale impegna il Governo regionale a porre in essere, così come ha già fatto con un recente bando, altre iniziative e tutte le attività urgenti a sostegno della protesta delle piccole e medie imprese artigiane e commerciali e soprattutto a farsi carico presso il nuovo Governo e il nuovo Parlamento di porre le criticità del settore e le richieste rivolte alla politica.

La politica non può restare distratta e disattenta ai problemi del commercio e dell'artigianato, che rappresentano i settori portanti della nostra economia.

Pongo ai voti l'ordine del giorno.

È approvato.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.
La seduta è tolta (ore 15.15).